PROCEDIMENTO UNICO

di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un

impianto di cogenerazione alimentato a biogas da biomasse di potenza 999 kWe

Via Mercadante, Comune di Mirandola

Proponente:

Società Agricola Energia Emiliana Biogas Srl

D.LGS. 387/2003
"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

L.R. 26/2004
"Disciplina delle a programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"

L. 241/1990
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. SVILUPPO ECONOMICO 10.09.2010
"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

ESITO DEI LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

MARTEDÌ, 21 FEBBRAIO 2012

1. Premesse 4
1.1. Presentazione della domanda 4
1.2. Effetti del Procedimento unico 4
1.3. Componenti della Conferenza di Servizi 5
1.4. Informazione e partecipazione 6
1.5. Lavori della Conferenza di Servizi 6
1.6. Pareri 8
1.7. Elenco elaborati 9
2. Sintesi del Progetto Presentato dal Proponente 11
2.1. Proponente 11
2.2. Localizzazione 11
2.3. Descrizione dell'impianto 11
2.4. Scarichi idrici 12
2.5. Materie prime 12
2.6. Digestato 13
2.7. Elettrodotto di connessione 13
2.8. Accesso all'impianto e viabilità 13
2.9. Recinzione e mitigazione 13
2.10. Dismissione 13
3. Valutazioni della Conferenza di Servizi 14
3.1. Proprietà delle aree interessate dal progetto 14
3.1. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Modena 14
3.2. Aree protette 14
3.3. Controllo archeologico 14
3.2. Compatibilità urbanistico-edilizia 14
3.3. Conformità alla D.A.L. 51/2011 16
3.4. Materie prime 16
3.5. Stoccaggi delle biomasse solide 16
3.6. Elettrodotto ed Allacciamento alla rete esistente 17
3.7. Inquinamento elettromagnetico 18
3.8. Normativa antincendio 18
3.9. Emissioni in atmosfera 18
3.10. Scarichi idrici 20
3.4. Rifiuti 21
3.5. Gestione del digestato 21

3.6. Emissioni odorigene 26
3.7. Parere igienico-sanitario 27
3.8. Impatto acustico 30
3.9. Fase di allestimento cantiere e realizzazione opere 31
3.11. Dismissione 32
3.10. Modifiche al progetto 32
3.11. Controlli e sanzioni 33
4. Prescrizioni 34
5. Conclusioni 43

1. PREMESSE

1.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il giorno 20/07/2011 la Società Agricola Energia Emiliana Biogas Srl ha presentato, presso il Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena, domanda ai sensi dell'art.12 del D.Lgs.387/2003, per avviare il procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas da biomasse di potenza 999 kW, da realizzare in Via Mercadante nel Comune di Mirandola.

La domanda è pervenuta alla Provincia di Modena a firma del sig. Giovanni Sorrivi, in qualità di legale rappresentante della Società Agricola Energia Emiliana Biogas Srl, con sede legale in Via dei Martiri n. 110, Rio Saliceto (RE), ed è stata acquisita agli atti con prot. n. 69408/8.9.5 del 21/07/2011.

L'avvio del procedimento coincide con la presentazione dell'istanza, avvenuta il giorno 20/07/2011.

In data 05/08/2011 il proponente ha presentato volontariamente della documentazione progettuale integrativa a completamento dell'istanza.

Il termine massimo per la conclusione del procedimento è individuato in novanta giorni, ai sensi del vigente art. 12 del Dlgs. 387/2003.

1.2. EFFETTI DEL PROCEDIMENTO UNICO

Ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 387/2003:

comma 3 "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico [...]";

comma 4 "L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 [...]".

Ai sensi dell'art. 3, LR. 26/2004, l'autorità competente per il procedimento è la Provincia di Modena.

La Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi dell'art.12 del Dlgs. 387/2003 al fine di acquisire le seguenti autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati:

AUTORIZZAZIONI	**ENTE COMPETENTE**
Autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (Dlgs. 387/2003)	Provincia di Modena
Autorizzazione allo scarico di acque meteoriche e dilavamento in acque superficiali (Parte Terza D.lgs.152/06)	Provincia di Modena
Permesso di Costruire (L.R.31/2002)	Comune di Mirandola
Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (DGR 1053/2003)	Comune di Mirandola

Autorizzazione alla realizzazione di un nuovo accesso carraio su strada comunale	Comune di Mirandola
Parere di Conformità alle normative di prevenzione incendi	Vigili del Fuoco, Comando di Modena
Nulla Osta Archeologico	Soprintendenza per i beni archeologici
Nulla Osta per la realizzazione dell'elettrodotto (DGR.1965/1999)	Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG Ministero dei Trasporti e Navigazione – USTIF Comando Militare Esercito Emilia Romagna Soprintendenza per i beni archeologici
Parere di competenza	ARPA – Sezione provinciale di Modena AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena, Distretto di Mirandola
Parere sulla connessione alla rete elettrica	ENEL Distribuzione Spa

1.3. COMPONENTI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi è formata dai rappresentanti legittimati dei seguenti Enti:
- Provincia di Modena;
- Comune di Mirandola;
- ARPA – Sezione provinciale di Modena;
- AUSL – Dipartimento Sanità Pubblica di Modena, Distretto di Mirandola;
- Vigili del Fuoco, Comando di Modena;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna;
- Ministero dei Trasporti e Navigazione – USTIF;
- Ministero dello Sviluppo Economico – UNMIG;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna;
- Comando Militare Esercito Emilia Romagna.

È inoltre chiamato a partecipare ai lavori della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14ter, comma 2ter della L.241/1990 il gestore di pubblico servizio, ENEL Distribuzione Spa.

Alle riunioni della conferenza di Servizi ha partecipato, senza diritto di voto, anche il proponente ai sensi dell'art. 14ter, comma 2bis della vigente L. 241/1990.

Va dato atto che i rappresentanti legittimati degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi sono:

Provincia di Modena	Alberto Pedrazzi
Comune di Mirandola	Carlo Caleffi
ARPA – Sezione provinciale di Modena	Annalisa Zanini
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco	Alberto Parrino

1.4. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Ai sensi della L. 241/1990, l'avvio del procedimento è stato comunicato al proponente, con nota prot. 74922/8.9.5 del 11/08/2011 ed ai componenti della Conferenza di Servizi con nota prot. 74933/8.9.5 del 11/08/2011.

L'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato:
- sul BURER n. 130/2011 del 17/08/2011;
- all'Albo Pretorio del Comune di Mirandola dal 17/08/2011 al 16/09/2011;
- sul sito web della Provincia di Modena, a partire dal giorno 17/08/2011.

La documentazione tecnica è stata depositata per 30 giorni, a disposizione dei soggetti interessati, presso la Provincia di Modena – Unità Operativa VIA, V.le Barozzi n. 340, Modena e presso il Comune di Mirandola, P.za della Costituente n.1, Mirandola.

Entro il termine del 16/09/2011, non sono pervenute alla Provincia di Modena osservazioni scritte in merito al progetto.

1.5. LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

La Conferenza di Servizi si è insediata il giorno 06/09/2011, per l'illustrazione del progetto da parte del proponente, per l'organizzazione dei lavori della Conferenza, nonché per la verifica della completezza della documentazione presentata.

La Conferenza di Servizi ha verificato la completezza della documentazione presentata e, con nota del responsabile del procedimento prot. 85715/8.9.5 del 28/09/2011, ha richiesto al proponente alcune integrazioni riportate di seguito.

1. *Progetto definitivo dell'elettrodotto di allacciamento alla esistente rete di distribuzione, copia del preventivo per la connessione esplicitamente accettato, nonché documentazione che attesti la disponibilità delle aree interessate dalle opere connesse e dalle eventuali relative servitù.*
2. *Progetto per la dismissione dell'impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi.*
3. *Relazione tecnica di valutazione e verifica della coerenza dell'intervento con la pianificazione comunale, provinciale, regionale e di settore.*
4. *Documentazione che attesti l'avvenuto inoltro delle domande per ottenere i necessari Nulla Osta da parte di:*
    a. *Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna – Bologna;*
    b. *Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni;*
    c. *Ministero Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche – Sezione UNMIG.*
5. *Secondo l'attuale quadro normativo, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art.185 del D.Lgs.152/06, i liquami zootecnici, sottoprodotti di origine animale normati dal regolamento CE 1774 (oggi sostituito dal Reg. CE 1069/2009) qualora utilizzati in impianti di produzione di biogas sono da considerarsi rifiuti. Si chiede pertanto di presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/06 oppure, qualora l'impianto rispetti i parametri previsti dal DM 05/02/98, comunicazione di inizio attività ai sensi dell'art.216 del medesimo DLgs. per le operazioni di recupero R3 (digestione anaerobica) ed R1 (recupero energetico biogas).*

In merito alla Prevenzione incendi, si chiede di presentare:

6. *una relazione tecnica di conformità dell'impianto al DM 24/11/84;*
7. *chiarimenti sulla conformità del locale pompe alle specifiche norme UNI;*
8. *chiarimenti in merito al deposito di olio lubrificante ex DM 19/3/1990.*

In merito alla Conformità urbanistica ed edilizia, è necessario produrre la seguente documentazione:

9. *stima dei costi di dismissione dell'impianto, al fine di calcolare l'idoneo importo della garanzia fidejussoria dovuta a favore dell'Amministrazione (art.72 bis comma 5) per la dismissione dell'impianto, mediante redazione di apposito computo metrico estimativo che deve contenere tutte le opere necessarie per il ripristino dello stato originario dei luoghi, sopra e sotto il suolo, comprensivo di eventuale bonifica del terreno agricolo;*

10. *progetto del nuovo passo carraio contenente: le distanze da altri passi qualora esistenti, dimensioni, eventuale tombamento del fosso stradale e/o opere correlate (muretti di contenimenti, pilastri di supporto della recinzione ecc...), per le valutazioni di competenza del comando della P.M. e del servizio viabilità, precisando se le opere di realizzazione del passo comportano l'eventuale abbattimento di alberature in filare;*

11. *integrare la relazione tecnica descrittiva, ed eventualmente produrre nuovi elaborati grafici, con indicazione delle caratteristiche costruttive e dei materiali di finitura da utilizzarsi per la costruzione dei fabbricati (box uffici-servizi, tettoia, cabine ecc...), che dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 61 delle N.T.A. del P.R.G. vigente al fine di garantire un corretto inserimento nell'ambito agricolo dell'impianto nella sua completezza;*

12. *documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico, con riferimento alla L.R. 19/2008, completa di deposito del progetto sismico nei modi di legge così come previsto dell'art.13 "Deposito dei progetti nelle zone a bassa sismicità" della normativa di cui sopra, in quanto nel modulo D predisposto dalla Regione Emilia Romagna ed allegato all'istanza si è dichiarato che il progetto sismico è allegato alla pratica edilizia;*

13. *relazione in materia di inquinamento acustico per l'attività di cantiere edile temporaneo o dichiarazione che il cantiere temporaneo rispetterà i limiti di rumore di cui alla classificazione acustica comunale;*

14. *relazione terre e rocce da scavo di cui al D. Lgs. 152/2006 come modificato da D. Lgs. 4/2008;*

15. *progetto impianto di illuminazione esterna conforme alle norme regionali in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso (L.R. 19/2003 e D.G.R. n.2263 del 29.12.2005) o dichiarazione che non verrà installato alcun impianto di illuminazione esterna;*

16. *produrre gli allegati al PDC dal n°1 al n°6 debitamente compilati scaricabili dal sito internet del comune di Mirandola per poter avere tutte le necessarie informazioni sulla pratica edilizia in oggetto.*

17. *La sopra elencata documentazione dovrà essere redatta sui moduli scaricabili dal sito www.comune.mirandola.mo.it.*

In merito ai campi elettromagnetici:

18. *fornire, per la cabina di trasformazione, la Distanza di prima approssimazione (Dpa) individuata secondo la "la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti" approvata dal DM 29/05/2008;*

19. *per tutti i cavi di MT dovranno inoltre essere fornite le caratteristiche tecniche e le modalità di posa; in particolare nel caso vengano utilizzati cavi non cordati ad elica dovranno essere indicate anche le Dpa calcolate secondo i disposti del DM 29/05/2008.*

In merito alle emissioni in atmosfera – si richiede di fornire le informazioni in merito a:

20. *trattamento di depurazione (desolforazione) che il gas prodotto e recuperato subisce prima di essere introdotto nel cogeneratore;*

21. *eventuali accorgimenti atti a prevenire la formazione di polveri durante le operazioni di scarico dell'insilato di mais dalle trincee alle tramoggie di carico;*

22. *filtro antipolvere situato sul condotto di aspirazione dell'aria dell'impianto di cogenerazione.*

23. *In merito agli scarichi idrici, si chiede di presentare ad ARPA copia cartacea della tavola relativa allo schema fognario, specificando che la rete fognaria dedicata alla depurazione e allontanamento dei reflui domestici provenienti dai servizi igienici ottemperi alle previsioni della normativa di cui alle Tabelle A e B della DGR 1053/2003, ponendo particolare cura nel dimensionamento dell'impianto, evitando la frammistione dello scarico con altri reflui e consentendo eventuali controlli istallando un pozzetto finale.*

24. Si chiede di adeguare gli elaborati progettuali e grafici ai requisiti previsti dalla Deliberazione 51/2011.

La richiesta di integrazioni ha sospeso i termini per la conclusione del procedimento.

In data 24/10/2011, il proponente ha richiesto una proroga di 45 giorni al fine di poter predisporre al meglio la documentazione integrativa (acquista agli atti con prot. 93060 del 25/10/2011), concessa con nota prot. 94357 del 27/10/2011.

Il giorno 23/12/2011 (ns. prot. 111149 del 27/12/2011) sono state presentate, presso la Provincia di Modena, le integrazioni mancanti ed il proponente ha comunicato di avere provveduto alla trasmissione della documentazione integrativa ai componenti della Conferenza di Servizi.

Il giorno 26/01/2012 il proponente ha consegnato volontariamente ulteriore documentazione integrativa, acquisita agli atti con prot. 8328 del 27/01/2012.

Il giorno 14/02/2012 il proponente ha consegnato volontariamente ulteriore documentazione integrativa, relativa alla pratica antincendio, acquisita agli atti con prot. 14386 del 15/02/2012.

Il giorno 17/02/2012 il proponente ha consegnato volontariamente ulteriore documentazione integrativa, relativa alla caratterizzazione dei materiali in ingresso e al digestato, acquisita agli atti con prot. 16140 del 20/02/2012.

La Conferenza di Servizi ha programmato la riunione conclusiva dei lavori per il giorno 21/02/2012.

I verbali delle conferenze sono depositati presso gli Uffici dell'Autorità competente, Provincia di Modena.

1.6. PARERI

Durante lo svolgimento dei lavori del procedimento unico, sono pervenute le seguenti espressioni in merito al progetto:

- AUSL Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica – Distretto di Mirandola, parere igienico sanitario favorevole, con prescrizioni, prot. AUSL n. 1076 del 05/01/2012;
- Ministero Sviluppo Economico – Comunicazioni, Nulla Osta alla costruzione dell'elettrodotto, prot. 1624 del 26/01/2012;
- Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi, con prescrizioni, prot. VVF n. 2398 del 10/02/2012 (**Allegato 1**);
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, parere favorevole alla realizzazione dell'elettrodotto, prot. n. 2133 del 16/12/2011;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna (prot.11069 del 22/08/2011): richiesta di sondaggi archeologici preventivi e successivo nulla osta prot.2179 del 17/02/2012 (acquisito agli atti con prot.15978/8.9.5 del 20/02/2012);
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – USTIF, nulla osta all'esecuzione ed esercizio, prot. n. 04/F4 del 23/01/2012;
- Comando Militare Esercito "Emilia Romagna", parere favorevole prot. 885-11 del 15/12/2011;
- ARPA Modena, parere in merito alle materie di competenza, favorevole con prescrizioni, prot. n. PGMO 2012/2584 del 20/02/2012;
- U.O. Spandimenti della Provincia di Modena, parere favorevole con prescrizioni, prot. 16783 del 21/02/2012

- Comune di Mirandola, pareri favorevoli con prescrizioni in merito alla materia urbanistica, edilizia (prot. 2465/6.3 del 17/02/2012) e in merito allo scarico reflui domestici (prot.1488/6.10 del 31/01/2012)
- ENEL Distribuzione Spa, parere favorevole in merito all'allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, come rappresentato nell'elaborato PD T0300936 del 24/11/2011, timbrato da ENEL.

1.7. ELENCO ELABORATI

Ai fini del procedimento unico di autorizzazione è stato preso in considerazione il Progetto Definitivo dell'opera, costituito dagli elaborati elencati di seguito.

- TAV. 1 RELAZIONE DI VALUTAZIONE PER VERIFICA PIANIFICAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE E REGIONALE– DIC2011
- TAV. 2 PLANIMETRIA STATO DI FATTO – LUG2011
- TAV. 3 PLANIMETRIA QUOTATA – GEN2012
- TAV. 3A PLANIMETRIA PASSO CARRAIO – DIC2011
- TAV. 4 PLANIMETRIA GENERALE – GEN2012
- TAV. 5 PROSPETTI E SEZIONI – GEN2012
- TAV. 6 SCHEMA FOGNE PARTICOLARE VASCA P. PIOGGIA – GEN2012
- TAV. 7 PIANTA E PROSPETTI DEL GRUPPO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A BIOGAS DA 999 KWE – DIC2011
- TAV. 8 PARTICOLARI CABINA DI TRASFORMAZIONE E FABBRICATO DI SERVIZIO PESA E ADDETTO – DIC2011
- TAV. 9 PIANTA E SEZIONI LOCALE POMPE E DI CONTROLLO DELL'IMPAINTO – LUG2011
- TAV. 10 RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI – GEN2012
- TAV. 11 INDIVIDUAZIONE AREE SOGGETTE A PASSAGGIO MEZZI PER L'ATTIVITÀ DELL'AZIENDA - GEN2012
- TAV. 12 RENDERING E RELAZIONE FOTOGRAFICA LOCALI POMPE E QUADRI ELETTRICI E IMPIANTO DI COGENERAZIONE – DIC2011
- VISURA DELLA DITTA
- CARTA D'IDENTITÀ PRESIDENTE DELLA DITTA
- RELAZIONE TECNICA
- STUDIO GEOLOGICO SISMICO
- PRATICA DEI VIGILI DEL FUOCO – ULTIMI AGGIORNAMENTI FEB2012
- RELAZIONE ACUSTICA
- IMPEGNO A CORRISPONDERE CAUZIONE A GARANZIA DELLA DISMISSIONE ED IL RIPRISTINO
- PIANO PER LA DISMISSIONE DELL'IMPIANTO ED IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI CON STIMA DEI COSTI – DIC2011
- RICHIESTA DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA
- PREVENTIVO ALLA CONNESSIONE ENEL ACCETTATO – DIC2011
- PROGETTO DEFINITIVO DELL'IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 15 KV – DIC2011
- RICHIESTA DEL RILASCIO DEL PARERE DA PARTE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – DIC2011
- RELAZIONE DPA - GEN2012
- ALLEGATI AL PERMESSO DI COSTRUIRE NO 1/2/3/4/6 – DIC2011
- ASSEVERAZIONE AI SENSI DELL'ART. LO, COMMA 3 DELLA L.R. N. 19/2008 – DIC2011
- RELAZIONE TECNICA ATTINENTE ALLA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO – DIC2011
- DICHIARAZIONE RIGUARDANTE L'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA – DIC2011
- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE – DIC2011
- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCANCO DI ACQUE SUPERFICIALI, ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE, ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO, ACQUE DI PRIMA PIOGGIA (CON BOLLETTINO) – DIC2011
- RELAZIONE TECNICA IN MERITO AD ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO E DI PRIMA PIOGGIA – DIC2011
- RELAZIONE TECNICA DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO ALL'IMPATTO EMISSIVO IN ATMOSFERA DI ODORI E GAS – GEN2012
- EMISSIONI IN ATMOSFERA - GEN2012
- INTEGRAZIONI TORCIA - GEN2012
- ACCORDO INTERPROFESSIONALE BIETICOLO-SACCARIFERO CAMPAGNA 2011-2012
- ACCORDO QUADRO-CONTRATTO FORNITURA POLPE SUPPRESSATE – GEN2012
- LOCALIZZAZIONE TERRENI A SERVIZIO DELL'IMPIANTO E QUANTIFICAZIONE DELLA DISTANZA DALL'IMPIANTO
- PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AZIENDALI
- CONTRATTO DI VENDITA CON SOSPENSIVA DEL TERRENO SU CUI SORGERÀ L'IMPIANTO – 11/7/2011
- CONTRATTO DI CESSIONE DELL'EFFLUENTE TRA SIG. CHIARI IVAN E ENERGIA EMILIANA BIOGAS – 18/7/2011

- PRELIMINARE DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI TRA AZ. AGR. CALZOLARI MIRCO E ENERGIA EMILIANA BIOGAS – 18/7/2011
- CONTRATTO DI VENDITA BIOMASSA AGRICOLA TRA SIG. CHIARI IVAN E ENERGIA EMILIANA BIOGAS – 20/7/2011
- PRELIMINARE DI COMODATO D'USO TRA AZ. AGR. CHIARI E ENERGIA EMILIANA BIOGAS – 13/12/2011
- DICHIARAZIONE PER SPANDIMENTO DIGESTATO SIG. CALZOLARI – 20/12/2011
- DICHIARAZIONE PER SPANDIMENTO DIGESTATO SIG. CHIARI – 13/12/2011
- DICHIARAZIONE DI IMPEGNO, DA PARTE DEL SIG. CHIARI, PER METTERE A DISPOSIZIONE UNA ULTERIORE PLATEA PER LO STOCCAGGIO DEL DIGESTATO SOLIDO – 17/02/2012
- DICHIARAZIONE SOTTOPRODOTTO DI POLPE SURPRESSATE – 17/02/2012
- DICHIARAZIONE SOTTOPRODOTTO DI LIQUAME – 17/02/2012
- CONTRATTO PER SPANDIMENTO DIGESTATO – 17/02/2012

2. SINTESI DEL PROGETTO PRESENTATO DAL PROPONENTE

2.1. PROPONENTE

La Società Agricola Energia Emiliana Biogas Srl ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività: coltivazione di fondi, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Inoltre, si occupa anche della costruzione e della gestione di impianti per la produzione di energia da biogas e da altre fonti rinnovabili. È stata iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Modena in data 11/07/2011.

Il sig. Ivan Chiari è titolare dell'Azienda Agricola Chiari, con sede in Via Mercadante 22 a Mirandola, adiacente alla localizzazione dell'impianto in progetto; è proprietario dei terreni sui quali sarà realizzato l'impianto (che saranno venduti alla Società Agricola Energia Emiliana Biogas Srl) e cederà il liquame ed il letame dell'allevamento bovino di proprietà all'adiacente impianto a biogas.

2.2. LOCALIZZAZIONE

L'area oggetto dell'intervento progettuale è posta a nord della Via Mercadante, nel Comune di Mirandola e copre una superficie complessiva di circa 22.000 mq.

Catastalmente, l'area ricade al Foglio 132, mappali 12, 17 e 18 di proprietà dei signori Ivan Chiari e Edi Monti, che hanno sottoscritto un contratto di vendita con sospensiva di detti terreni alla Energia Emiliana Biogas Srl, stipulato in data 11/07/2011.

L'area su cui sorgerà l'impianto è attualmente classificata nel P.R.G. vigente come "Zona omogenea E1- "Zona Agricola normale", regolamentata dall'art. 58 delle Norme Tecniche di Attuazione.

2.3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto proposto è destinato alla produzione di biogas da fermentazione anaerobica di una matrice organica costituita da trinciati di mais e triticale, polpe surpressate di barbabietola e reflui bovini. Lo stoccaggio dei trinciati e delle polpe avviene in due trincee, costipando e coprendo con teli impermeabili all'acqua e all'aria, in materiale plastico.

Il biogas prodotto verrà impiegato come combustibile in un cogeneratore di potenza nominale elettrica 999 kWe e termica 2.445 kWt, operante in continuo per circa 8000 h/a, con una produzione di circa 7.5 milioni di kWh/a al netto dei consumi degli elementi ausiliari dell'impianto.

Il calore verrà in parte destinato ad alimentare il sistema di riscaldamento dell'impianto a biogas, e in parte per gli usi dell'allevamento bovino (riscaldamento dell'acqua di beveraggio ed essiccazione delle rotoballe).

Le materie prime, tramite l'alimentatore, vengono miscelate all'interno dei due fermentatori (4.097 mc/cad.), all'interno dei quali si svolge il processo di fermentazione anaerobica che produce biogas. Il biogas prodotto (resa giornaliera stimata di 11.700 mc/g), desolforato, viene deumidificato, compresso e convogliato al cogeneratore.

Per il funzionamento dell'impianto, sono previsti anche alcuni locali tecnici e di alloggiamento del cogeneratore, del trasformatore ed altri apparati tecnici, un fabbricato di servizio per il personale (con servizi igienici), una pesa automezzi, una torcia, una cabina elettrica di misura e consegna.

Adiacente al container Cogeneratore saranno situati i 2 serbatoi per l'olio fresco ed esausto da 2.400 l/cad. e un serbatoio per l'acqua glicolata da 1000 l.

2.4. SCARICHI IDRICI

Per lo smaltimento delle acque del servizio igienico sanitario è prevista una fossa Imhoff e successivamente un filtro batterico aerobico. Un pozzetto di ispezione per i prelievi sarà posizionato a valle. Le acque reflue saranno poi convogliate in un fossetto di scolo.

Per quanto riguarda le acque meteoriche e di dilavamento, l'impianto produrrà acque soggette a contenere sia idrocarburi per il transito della pala meccanica di caricamento, sia sostanze organiche dovute all'insilato di mais immagazzinato. Una condotta servirà per raccogliere il percolato liquido che si forma esclusivamente sotto il mais trinciato e pressato nei silos orizzontali (trincee), che verrà immesso nella vasca primaria di stoccaggio del digestato.

Una seconda condotta servirà per raccogliere tutte le acque dei piazzali costituiti dai silos orizzontali, quando vuoti, e le aree di manovra per l'inserimento del materiale nell'impianto di caricamento dei fermentatori. Per queste acque è previsto il loro convogliamento in una vasca di prima pioggia dimensionata. Sono inoltre previsti una vasca volano a cielo aperto, per il contenimento dell'acqua quando la vasca di prima pioggia si è riempita, e un impianto di fitodepurazione per il successivo trattamento delle acque di prima pioggia contenute nella vasca. Sarà posizionato un pozzetto di prelevamento campioni a valle dell'impianto di fitodepurazione e una conduttura che porterà le acque in un fossato esistente.

2.5. MATERIE PRIME

Il proponente prevede che l'alimentazione dell'impianto sarà mediamente quella riportata nella seguente tabella:

Materiale	Quantità al giorno in t	Quantità annue in t
Liquame letame bovino	13,6	5.000
Insilati (mais)	30,7	11.200
Polpe di barbabietole	21.9	8000
Totale	66,3	24.200

Gli insilati (mais) provengono direttamente dalla coltivazione dei campi nella disponibilità dell'azienda agricola Energia Emiliana Biogas, salvo quote di conferimenti extra necessari a compensare eventuali carenze dovute ad annate di scarsa produzione.

Il refluo zootecnico proviene interamente dall'Azienda Agricola Chiari (socio della Energia Emiliana Biogas), con il quale è stato stipulato un contratto di vendita per l'intera produzione di letame e liquame proveniente dalla stalla bovina, adiacente l'impianto in progetto.

Il refluo zootecnico è convogliato all'interno della prevasca mediante tubazione interrata; questa vasca è costituita da una vasca circolare in acciaio coperta da un telo rinforzato in materiale plastico. Da qui tramite una pompa trituratrice viene immesso nel digestore ad intervalli regolari mediante un sistema di dosaggio automatico gestito elettronicamente.

Il proponente ha fornito una dichiarazione con la quale si attesta che i reflui zootecnici e le polpe surpressate di barbabietola sono acquisiti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, e pertanto hanno natura di sottoprodotto e non costituiscono rifiuti.

La conduttura interrata è dotata di bypass per il dirottamento delle acque di lavaggio della sala mungitura direttamente nelle lagune di stoccaggio, usate ad oggi per stoccare il liquame proveniente dalla stalla e in futuro, all'attivazione dell'impianto, utilizzate per lo stoccaggio della parte liquida del digestato.

Le polpe surpressate di barbabietola saranno conferite, mediante un contratto di conferimento munito di accordo interprofessionale stipulato in data 04/01/2012, da un'associazione di categoria abilitata.

2.6. DIGESTATO

Il digestato prodotto (circa 19.693 t/a) viene inviato alla vasca di stoccaggio primaria coperta da membrana per il recupero del biogas (1.441 mc), come previsto dal DGR 1495 articolo 3.1 comma II, il cui volume è sufficiente a stoccare il digestato prodotto in 30 giorni. Tra le vasche di fermentazione e la vasca di stoccaggio, il digestato viene separato mediante un separatore a compressione elicoidale: la frazione liquida viene inviata allo stoccaggio primario e da qui alle lagune 2 e 3 dell'adiacente Azienda Chiari (22.357 mc complessivi), mentre il separato solido è stoccato su una platea vicina alla vasca di stoccaggio primaria dalla capacità di oltre 90 giorni.

Il digestato può quindi essere utilizzato in campagna come ammendante organico in parziale sostituzione del fertilizzante chimico.

2.7. ELETTRODOTTO DI CONNESSIONE

Il cogeneratore produrrà energia elettrica in bassa tensione, che verrà immessa nella rete di distribuzione MT attraverso un trasformatore elevatore bt/MT, situato in un locale adiacente al cogeneratore.

L'impianto di connessione alla rete esistente verrà realizzato attraverso un elettrodotto interrato che si svilupperà per una lunghezza di circa 25 metri dalla cabina di consegna, fino alla linea aerea MT esistente con installazione di un nuovo palo di sostegno. L'elettrodotto sarà realizzato sulle proprietà della società Energia Emiliana Biogas Srl.

2.8. ACCESSO ALL'IMPIANTO E VIABILITÀ

L'accesso all'impianto in progetto avverrà dalla via Mercadante, realizzando un nuovo accesso carraio dalla viabilità comunale.

La viabilità interna funzionale all'impianto sarà pavimentata in ghiaietto, mentre il piazzale di carico in conglomerato bituminoso.

2.9. RECINZIONE E MITIGAZIONE

L'area destinata all'intero impianto sarà recintata in modo permanente con un muro in calcestruzzo prefabbricato, di altezza m 2,5.

È stata inoltrata richiesta di deroga ai Vigili del Fuoco per l'installazione di una recinzione in rete metallica di pari altezza. Se la deroga dovesse essere accettata, durante l'esecuzione dei lavori, la recinzione in calcestruzzo prefabbricato sarà sostituita con la rete metallica.

Sarà installato un sistema di illuminazione dell'area di ingresso e delle aree di lavorazione.

A livello paesaggistico-ambientale, è prevista una barriera visiva costituita da un filare di pioppi cipressini (*populus nigra pyramidalis*), che delimiteranno tutta l'area dell'impianto.

2.10. DISMISSIONE

Al termine della vita utile dell'impianto, avverrà la dismissione completa dell'impianto ed il ripristino del sito in condizioni analoghe allo stato originario. La dismissione avverrà tramite opportuna rimozione di tutti gli elementi costitutivi l'impianto, la loro separazione per tipologia di rifiuto e il loro corretto recupero e smaltimento, anche tramite ditte autorizzate e specializzate.

I costi delle opere di smantellamento e ripristino dei terreni sono stati complessivamente stimati in € 85.000. A tale scopo il proponente si impegna alla corresponsione all'atto d'inizio dei lavori di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino a favore dell'amministrazione comunale mediante fideiussione bancaria o assicurativa.

3. VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

3.1. PROPRIETÀ DELLE AREE INTERESSATE DAL PROGETTO

La costruzione dell'impianto e delle opere connesse, da realizzarsi sul territorio del Comune di Mirandola, interesserà i terreni individuati al Foglio 132, mappali 12, 17 e 18 di proprietà dei signori Ivan Chiari e Edi Monti, che hanno sottoscritto un contratto di vendita con sospensiva di detti terreni alla Energia Emiliana Biogas Srl, stipulato in data 11/07/2011.

Prima del rilascio dell'autorizzazione, il proponente dovrà presentare l'atto notarile di compravendita/diritto di superficie definitiva dei suddetti terreni.

L'elettrodotto sarà realizzato sulle proprietà della società Energia Emiliana Biogas Srl (attualmente ancora dei signori Ivan Chiari e Edi Monti).

3.1. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DI MODENA

Dalla verifica effettuata rispetto alle disposizioni del vigente PTCP, si ritiene che non sussistano elementi ostativi alla realizzazione del progetto.

3.2. AREE PROTETTE

L'area non è interessata dalla presenza di Parchi o Riserve Naturali né siti di importanza comunitaria (SIC) o zone di protezione speciale (ZPS), di cui alla rete ecologica Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva comunitaria "Habitat" ed "Uccelli".

A est del futuro insediamento, oltre Mirandola, è presente il sito SIC-ZPS "Valli Mirandolesi" (codice IT 4040014), posto ad una distanza di 12 km circa dall'area d'intervento. Si ritiene che l'opera in progetto non interferisca negativamente sul sito protetto.

3.3. CONTROLLO ARCHEOLOGICO

Con riferimento all'area di sedime dell'impianto, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha richiesto, con nota prot. 11069 del 22/08/2011, la realizzazione di sondaggi archeologici preventivi, in ottemperanza alle misure cautelari e preventive previste dall'art.28 del D.Lgs.42/2004.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere in progetto (prot. 2179 del 17/02/2012), dopo la realizzazione di sondaggi stratigrafici preliminari, che hanno dato esito negativo dal punto di vista di rinvenimenti archeologici, rammentando il disposto dell'art.90 del D.Lgs. 42/2004, che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all'autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate.

3.2. COMPATIBILITÀ URBANISTICO-EDILIZIA

L'intervento descritto negli elaborati di seguito elencati riguarda la realizzazione di un impianto di cogenerazione alimentato a biogas di potenza 999kW, da eseguirsi in Comune di Mirandola in via Mercadante, in una zona classificata dal P.R.G. vigente come "Zona omogenea E1 agricola normale" (art. 58 delle N.T.A. del P.R.G. vigente).

L'impianto in progetto risulta conforme ai parametri urbanistici ed edilizi di cui all'art. 58 delle NTA del PRG vigente quanto ad altezza massima dei manufatti e alla Superficie Utile di progetto.

Visti gli strumenti urbanistici comunali e il regolamento edilizio e d'igiene vigenti; vista la D.A.L. della Regione Emilia Romagna N° 156/2008 sul rendimento energetico degli edifici; viste la L.R. n°

47/1978 ; L.R. n° 20/2000; D.P.R. n° 380/2001; L.R. n°.23/2004; L.R. n° 31/2002; L.R. N° 19/2008; visti gli elaborati progettuali allegati all'istanza, il Comune di Mirandola esprime parere di conformità urbanistico-edilizia favorevole (prot. 2465/6.3 del 17/02/2012) per l'esecuzione dei lavori indicati nell'istanza e negli elaborati progettuali, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza cantieri.
2. L'allineamento stradale e gli altri allineamenti eventualmente riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori.
3. Il titolare dell'autorizzazione unica provinciale, il committente, il D.L., l'impresa, sono responsabili di ogni osservanza delle norme generali e di regolamento e delle modalità esecutive fissate nel presente atto.
4. Le sanzioni amministrative e penali, in caso di difformità del progetto edilizio rispetto a quanto autorizzato, sono quelle di cui alla L.R. N° 23/2004 , L.R. 19/2008 e altre norme di legge vigenti in materia.
5. Il rilascio dell'autorizzazione unica provinciale non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
6. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Oggetto - Proprietà - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi dell'autorizzazione unica provinciale.
7. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione unica dovrà darne immediata notizia al S.U.E. segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
8. Il parere espresso dal Comune è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che tutti gli elaborati di progetto, compreso quanto descritto in materia di filiera corta e di caratteristiche del materiale conferito nell'impianto stesso, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.
9. L'autorizzazione unica provinciale completa degli allegati dovrà essere sempre tenuta in cantiere e mostrata agli Agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta.
10. Gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati, ai sensi della legge n.186 del 1.3.1968, secondo le norme C.E.I., e l'impianto elettrico di messa a terra dovrà essere realizzato, messo in esercizio e verificato secondo quanto disposto dal D.P.R. N° 462/2001.
11. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, deve essere effettuata in conformità alla L.R. N. 19/2003.
12. Dovrà essere inoltrata comunicazione di inizio e fine lavori, mediante utilizzo della modulistica predisposta dal SUE completa della documentazione richiesta.
13. L'intervento dovrà essere realizzato adottando tutti gli ulteriori accorgimenti tecnici per ridurre al minimo la impermeabilizzazione delle superfici, mantenendo sempre in efficienza la capacità di smaltimento delle acque meteoriche in un regime di invarianza idraulica.
14. Prima dell'inizio dei lavori, mediante modulo predisposto dal S.U.E., il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una singola impresa o ad un lavoratore autonomo, trasmette al S.U.E. la documentazione di cui all'art. 90, comma 9° del D. LGS n° 81/2008.

15. L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio, da parte del S.U.E., dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi del 3° comma, art 13 L.R. 19/2008, del progetto esecutivo di cui all'art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. 380/2001 da effettuarsi su modulistica già predisposta e completo della documentazione richiesta.
16. In caso di cessazione dell'attività di produzione e vendita di energia, il titolare della dismissione dovrà procedere alla rimozione di tutte le attrezzature ed impianti presenti sopra e/o sotto il suolo ed al corretto ripristino dello stato originario dei luoghi comprensivo di eventuale bonifica del terreno. Detto obbligo dovrà essere supportato da idonea cauzione da costituirsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa in favore dell'Amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente. Tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni ed è da prodursi, prima dell'inizio dei lavori, a cura del soggetto titolare dell'autorizzazione e della gestione dell'impianto. La garanzia deve prevedere l'escussione a prima richiesta, con pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del garante, della richiesta scritta del beneficiario. La garanzia deve inoltre prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944 c.c. Lo svincolo della garanzia sarà subordinato alla restituzione dell'originale della fidejussione accompagnata da apposita comunicazione di un tecnico abilitato attestante la conformità degli interventi di cui è prescritta l'esecuzione, che potrà essere verificata anche mediante sopralluogo dagli Enti competenti in contraddittorio tra le parti.

Siano fatti salvi e rispettati i diritti di terzi.

3.3. CONFORMITÀ ALLA D.A.L. 51/2011

Al progetto in questione non si applicano i criteri di localizzazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n.51/2011, in quanto l'impianto rientra nei progetti di sviluppo e/o riconversione del settore bieticolo-saccarifero, sottoscritti in data 15/11/2010 tra le Associazioni Bieticole, Eridania Sadam, COPROB/Italiazuccheri e Unionzucchero.

Energia Emiliana Biogas Srl ha infatti sottoscritto un accordo quadro-contratto di fornitura di polpe surpressate, in data 04/01/2012, con la Nuova Associazione Bieticoltori Italiani (NABI) ed il Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. (CISAC).

Rimane fermo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche previste dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa n.51/2011, in particolare al paragrafo 3 punto G.

3.4. MATERIE PRIME

Il proponente ha fornito una dichiarazione con la quale si attesta che i reflui zootecnici e le polpe surpressate di barbabietola sono acquisiti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, e pertanto hanno natura di sottoprodotto e non costituiscono rifiuti.

Le certificazioni in merito al rispetto delle condizioni imposte dalla normativa al fine della definizione di "sottoprodotto" (Art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod.) devono essere conservate dal Gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo.

3.5. STOCCAGGI DELLE BIOMASSE SOLIDE

Per il deposito degli insilati e delle polpe sono previste due trincee di stoccaggio continue di dimensioni di circa 2550 e 2850 mq ed un'altezza di 4.20 m; le pareti saranno realizzate in cemento ed il fondo orizzontale sarà in asfalto. Le pareti esterne delle trincee saranno ricoperte di

terra e inerbite; il terrapieno delle trincee sarà realizzato con il terreno di scavo derivante dalla realizzazione delle vasche.

La biomassa stoccata per l'alimentazione del digestore può generare odore dovuto alla fermentazione degli zuccheri in essi presenti. Per limitare questo fenomeno il Gestore prevede la copertura dell'insilato con un telo plastico multistrato impermeabile in modo da garantire la protezione dagli agenti atmosferici, il mantenimento delle condizioni ideali di umidità per la conservazione del prodotto e limitare la fuoriuscita di cattivi odori. Durante le normali procedure di prelievo della biomassa il fronte di carico verrà scoperto solo per l'ampiezza minima necessaria per effettuare il carico giornaliero.

Prescrizioni:

- Il volume di biomasse stoccato non deve essere superiore alla capacità di contenimento delle trincee.
- Il Gestore dovrà provvedere alla copertura dell'insilato con un sistema atto a limitare il più possibile la diffusione di emissioni odorigene.
- Per quanto riguarda la movimentazione dei materiali palabili dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato.
- Il trasporto ed il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato; deve inoltre essere utilizzata apposita benna trancia insilato, come indicato nella DGR 1495/2011.

3.6. ELETTRODOTTO ED ALLACCIAMENTO ALLA RETE ESISTENTE

Per le caratteristiche indicate in progetto, l'elettrodotto non necessita dell'autorizzazione ai sensi della LR. 10/1993. Dal punto di vista tecnico, non sono stati rilevati elementi ostativi alla realizzazione dell'elettrodotto.

Durante lo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi sono stati acquisiti, ai sensi della DGR 1965/1999, i pareri favorevoli da parte del Comune di Mirandola, ARPA, AUSL e Provincia di Modena.

Il Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni ha rilasciato il Nulla Osta (prot. n.1624 del 26/01/2012) alla realizzazione dell'elettrodotto, a condizione che:

- siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti la linea elettrica in oggetto, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Agricola Energia Emiliana Biogas con nota prot. n. 1512 del 25/01/2012;
- tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

Il Nulla Osta viene concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione presentato dall'ENEL Distribuzione Spa in data 27/04/2006 registrato a Roma senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D.L.vo n. 259 del 1/08/2003.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti-USTIF ha rilasciato il Nulla Osta (prot. n. 04/F4 del 23/01/2012) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, a condizione che nelle eventuali interferenze con linee di trasporto ed impianti fissi vengano osservate le disposizioni di cui all'art. 58 del D.P.R. 11/07/1980, n.753 e le ulteriori disposizioni impartite in materia dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna ha rilasciato, con nota prot.2133 del 16/12/2011, il Nulla Osta relativo alla costruzione dell'elettrodotto.

Il Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” ha rilasciato, con nota prot. 885-11 del 15/12/2011, parere favorevole alla realizzazione dell’opera, senza l’imposizione di particolari vincoli.

Il Ministero dello Sviluppo Economico-UNMIG, pur regolarmente convocato, non ha partecipato ai lavori della Conferenza, né ha manifestato in altro modo il proprio parere; pertanto, ai sensi dell’art 14ter della L. 241/1990, se ne considera acquisito l’assenso.

ENEL Distribuzione Spa ha espresso parere favorevole in merito all’allacciamento alla rete di distribuzione elettrica, come rappresentato graficamente nell’elaborato PD T0300936 del 24/11/2011, timbrato da ENEL.

In conformità con quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), e secondo quanto concordato fra il proponente ed ENEL, l’impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio ed entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete. Pertanto l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto di rete sarà rilasciata ad ENEL Distribuzione, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame.

3.7. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomasse, composto da un generatore che produrrà energia elettrica in bassa tensione che verrà trasformata in MT nella cabina elettrica di trasformazione ed immessa nella rete elettrica esistente del gestore ENEL.

Per la cabina di trasformazione, secondo i disposti del D.M. 29/05/2008, è stata calcolata in riferimento alla Norma CEI 106-11 la Distanza di prima approssimazione (Dpa) che è risultata essere pari a 3,0 m. All’interno di tale Dpa, da quanto dichiarato, non risultano luoghi o aree adibite a permanenza non inferiore alle quattro ore giornaliere, in ottemperanza ai disposti normativi del DPCM 8/7/03 (art.4) che fissa in 3 μT l’obiettivo di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell’esposizione nella progettazione di nuovi elettrodotti.

Considerato che il collegamento in MT dalla cabina di trasformazione al punto di consegna, verrà realizzato con cavi tripolari ad elica visibile per i quali le fasce associabili hanno ampiezza ridotta, inferiore alle distanze previste dal Decreto Interministeriale n. 449/88 e dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 16 gennaio 1991, ARPA ritiene che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di campi elettromagnetici generati da elettrodotti.

3.8. NORMATIVA ANTINCENDIO

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena ha espresso il parere di conformità del progetto presentato alla normativa di prevenzione incendi vigente, nonché ai criteri generali di sicurezza antincendio, con prescrizioni (prot. n.2398 del 10/02/2012).

Il parere è allegato al presente documento, come **allegato 1.**

3.9. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni in atmosfera inquinanti derivanti dall’impianto di produzione energia sono essenzialmente dovute ai fumi combusti in uscita dal motore a combustione interna.

L’impianto risulta avere potenza termica nominale inferiore a 3 MW (2,445 MW) e sarà alimentato con biomassa di origine agricola, proveniente dai campi coltivati di Energia Emiliana Biogas, nello specifico “sottoprodotti”: 30,7 t/giorno di insilati, 21,9 t/giorno di polpa di bietola e “reflui

zootecnici": liquame letame bovino per un quantitativo di 13,6 t/giorno, proveniente dalla Società Agricola Chiari.

Tale impianto non è sottoposto ad obbligo di autorizzazione alle emissioni in atmosfera poiché è ricompreso nell'elenco delle attività e impianti definiti "attività in deroga"dell'Allegato IV Parte I D.Lgs 152/06 Parte Quinta.

Poiché la materia prima utilizzata è definita "biomassa" e ricade nell'Allegato X Parte II sezione 4 Parte Quinta del D.Lgs 152/06 deve soddisfare le caratteristiche e le condizioni di utilizzo indicate nel citato allegato, inoltre dovrà rispettare i valori limite fissati dalla DGR 1496/2011 per i " motori fissi a combustione interna nuovi" con potenza termica compresa tra 250 kW e 3 MW.

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Durata (h/gg)	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante*	Concentrazione inquinante (mg/Nmc)	Altezza (m)	Tipo impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Motore	3.653	24	457	NOX SOX CO COT HCl Polveri	450 350 500 150 10 10	7,2	Catalizzatore ossidativo per CO	Almeno annuale
E2	Torcia		emergenza				7,0		

(tenore volumetrico di ossigeno pari a 5%)

La ditta, allo scopo di raffinare il gas prima del suo ingresso nel cogeneratore, ha previsto l'abbattimento dei solfati tramite processo di desolforazione, per il filtraggio e la deumidificazione del biogas tank con filtro a coalescenza.

Per l'abbattimento del CO verrà utilizzato un catalizzatore ossidativo, costituito da corpo in acciaio INOX e cartuccia in materiale ceramico.

Sul condotto di aspirazione sarà installato un filtro antipolvere.

L'impianto è dotato di dispositivo di sicurezza (torcia) per la combustione del biogas se non avviato ai consumi finali o in caso di avarie/fermi.

Devono inoltre essere osservate le seguenti condizioni e prescrizioni:

1. In condizioni di emergenza (fermate motore) il biogas dovrà essere inviato ad una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2/(CO2+CO).
2. Il biogas prodotto deve avere un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0,1% v/v;
3. Alla messa a regime degli impianti, l'Emissione n.1 dovrà essere sottoposta a verifica del rispetto dei valori limite indicati mediante autocontrollo.
4. Dovranno essere eseguite analisi di autocontrollo dell'emissione n.1 con periodicità almeno annuale; i certificati relativi agli autocontrolli, devono essere mantenuti a disposizione dall'autorità di controllo per almeno 5 anni.
5. Nell'esercizio degli impianti devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali possibili, atti ad evitare lo sviluppo di emissioni diffuse e fuggitive da ogni sezione del ciclo produttivo e a provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto mediante procedure codificate di verifica (es. verifiche periodiche di tenuta valvole, pulizia pozzetti e reti di scolo, caratteristiche e quantitativi di biomasse conferite, ecc.).

PRESCRIZIONI TECNICHE

L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNICHIM 422 – UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 626/94 e successive modifiche).

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15068

3.10. SCARICHI IDRICI

Reflui domestici

Sono costituiti dalle acque provenienti dal bagno a servizio dell'unica persona addetta all'impianto. E' prevista una fossa Imhoff, filtro batterico aerobico e a valle dell'impianto il pozzetto di ispezione; lo scarico avverrà in un fosso di scolo.

Si ritiene idoneo il sistema di trattamento proposto.

Prescrizioni:

- Il titolare dello scarico dovrà garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto, con pulizia della massa filtrante a cadenza almeno annuale, oltre a periodiche manutenzioni del corpo idrico recettore in prossimità del punto di scarico, onde evitare intasamenti e maleodoranze.

Acque meteoriche

Dalla planimetria tavola n. 6 "Schema fognature" si evince che è prevista una vasca di prima pioggia completa di disoleatore e filtro a coalescenza per le acque di dilavamento dei piazzali costituiti dai silos orizzontali vuoti, aree di carico/scarico e strade; tali acque subiranno poi un trattamento di fitodepurazione e successivamente confluiranno nella vasca di laminazione.

Le acque di seconda pioggia confluiranno direttamente nella vasca di laminazione; una conduttura porterà le acque contenute nella vasca di laminazione in un fossato esistente.

Il percolato prodotto nei sili orizzontali dalla fermentazione degli insilati viene raccolto in apposita rete dedicata e convogliato tramite una pompa nella vasca primaria di stoccaggio digestato.

Prescrizioni:

- Gli impianti di trattamento/raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica, controllo e manutenzione; di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

3.4. RIFIUTI

Da quanto si evince dalla relazione tecnica, i rifiuti prodotti durante l'attività dell'impianto saranno tutti rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi di varia tipologia: carta, cartone, plastica, ecc.); questi verranno ritirati da Ditte autorizzate e smaltiti ai sensi della vigente normativa. Per la gestione di questi rifiuti verrà allestito un deposito rifiuti aziendale, di circa 8 mq, dove verranno collocati i contenitori dei rifiuti identificati dai relativi codici CER.

L'olio esausto ed i rifiuti derivanti dall'attività di assistenza o manutenzione del motore (filtri, parti di ricambio, cavi), saranno direttamente smaltiti dalla stessa Ditta che opera il servizio.

Prescrizioni

- Tutti i rifiuti devono essere stoccati in idonei contenitori separati ed identificati con i relativi codici CER.
- La gestione dei suddetti rifiuti dovrà essere effettuata nell'osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – Parte Quarta e succ. mod.

3.5. GESTIONE DEL DIGESTATO

Tra le vasche di fermentazione e la vasca di stoccaggio, il digestato viene separato mediante un separatore a compressione elicoidale. Il digestato chiarificato viene inviato alla vasca di stoccaggio primaria, coperta da una membrana per il recupero del biogas, il cui volume è sufficiente a stoccare il digestato chiarificato prodotto in 30 giorni.

La parte solida è stoccata su una platea vicino alla vasca di stoccaggio primaria della capacità di 90 giorni. Questa platea ha dei rialzi su tre lati ed una copertura con ondulina in fibrocemento ecologica.

Le due lagune di stoccaggio del digestato liquido lavorano in serie rispetto alla vasca di stoccaggio primaria. Le due lagune saranno coperte da membrane galleggianti che impediscono la diffusione di odori.

Durante il periodo di spandimento, il digestato liquido viene portato sui campi mediante rotoirrigatori o carri botte.

ARPA prescrive che lo stoccaggio del digestato solido dovrà essere effettuato in modo tale da evitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli che pertanto dovranno essere di dimensioni contenute e periodicamente rivoltati.

Il Servizio Interventi Strutturali e Produzioni Vegetali, interviene nel procedimento unico, esprimendo un parere in merito alla possibilità di utilizzare sul suolo agricolo il digestato (materiale in uscita dal processo di digestione anaerobica delle biomasse).

Il parere, espresso dall'Unità Operativa Spandimenti, si basa sulle disposizioni definite per l'utilizzazione agronomica nel Decreto Legislativo 152/2006, nella Delibera di Giunta Regionale 1198/2010, nella Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna 51/2011, nella Delibera di Giunta Regionale 1494/2011 (approvazione del Regolamento Regionale n. 1/2011 in materia d'utilizzazione agronomica) ed infine nella Delibera della Giunta Regionale 1495/2011.

L'impianto in progetto ha le caratteristiche, previste dalla Delibera di Giunta Regionale n.1198/2010, per l'applicazione delle misure di semplificazione relative al procedimento per la costruzione e l'esercizio degli impianti di generazione elettrica alimentati a biogas prodotto da biomasse provenienti da attività agricola. Nella delibera 1198/2010 è stabilito che il digestato, per essere utilizzato agronomicamente, deve avere le caratteristiche di sottoprodotto come definite dal testo unico ambientale (Decreto Legislativo 152/2006 articolo 184-bis, comma 1). In particolare il digestato può essere classificato sottoprodotto se il suo utilizzo è certo sin dalla fase di produzione e il suo impiego non dà luogo ad impatti negativi sull'ambiente o la salute umana.

Per accertare che l'uso del digestato sul suolo agricolo, non dia luogo ad impatti negativi sull'ambiente o la salute umana, è fondamentale verificare la natura e l'origine delle biomasse utilizzate per la produzione del biogas. Le biomasse utilizzate nell'impianto in progetto sono tutte d'origine agricola. Una parte delle biomasse sono di natura vegetale e sono rappresentate da prodotti agricoli (insilato di mais) quindi escluse dall'applicazione della norma sui rifiuti, perché classificabili: "materiali agricoli non pericolosi utilizzati per la produzione d'energia" (articolo 185 lettera f Decreto Legislativo 152/2006). Un'altra parte della biomassa vegetale è costituita da sottoprodotti del settore agroindustriale (polpe surppressate di barbabietola) per le quali è stata verificata e dichiarata dalla ditta la conformità ai requisiti previsti all'articolo 184 bis del Decreto Legisaltivo 152/2006 per classificarli sottoproddotti e non rifiuti. Infine un'altra parte di biomassa è di origine animale; si tratta del letame e del liquame prodotto dall'azienda agricola Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan; anche per questa tipologia di biomassa la ditta ha presentato apposita dichiarazione classificandola sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184 bis del Decreto Legislativo 152/2006.

Si prende atto di tale dichiarazione che è stata verificata e valutata positivamente, come non avente natura di rifiuto, dall'unità operativa spandimenti anche in virtù del fatto che il liquame e il letame prodotti dalla ditta Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan erano già utilizzati sul suolo agricolo tal quali, con la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici presentata alla Provincia di Modena in data 11 novembre 2008. Le tipologie di biomasse che saranno utilizzate nell'impianto in progetto, la loro provenienza, la quantità utilizzabile e la stima dell'azoto in esse contenuto sono schematicamente riportate nella tabella seguente:

Descrizione biomassa	***Provenienza***	***Quantità annuale***	***Sostanza secca SS***	***Sostanza secca SS***	***Azoto***
		t	***%***	***t***	***T***
4.1. POLPA SURPPRESSATA *4.2. DI BARBABIETOLA*	Zuccherifici in Regione Emilia Romagna	8000	25%	2000	24,80
Liquame bovino	Azienda Agricola Ciari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan	2965	12%	600	21,19
Letame bovino		2035			
Insilato di mais	Aziende Agricole locali	11200	35%	3920	43,68
	Totali	**24200**		**6520**	**89,674**

Ogni variazione a quanto riportato nella tabella dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Modena, che valuterà le modifiche proposte e qualora lo ritenga necessario attiverà le procedure per l'aggiornamento dell'autorizzazione unica.

Altra condizione verificata, per definire il digestato sottoprodotto, è che il suo uso sia certo sin dalla fase di produzione. La ditta ha dichiarato di voler utilizzare il digestato esclusivamente per scopi agronomici. L'uso del digestato sul suolo agricolo, a scopi agronomici, è "certo" se la ditta dispone di sufficiente terreno per collocare tutto l'azoto contenuto nel digestato prodotto in un anno; nel rispetto del fabbisogno delle colture, e in ogni caso entro i limiti massimi d'azoto definiti in kg 340 ettaro-anno nelle zone non vulnerabili e kg 170 ettaro-anno nelle zone vulnerabili. La ditta nella pratica d'autorizzazione unica ha dimostrato una disponibilità di terreni pari ad ettari 236; di questi ettari 204 ricadono in Provincia di Modena e 32 in Provincia di Reggio Emilia. Della superficie complessivamente dichiarata ettari 8,25 ricadono in zona vulnerabile e ettari 227,75 in zona ordinaria e permettono di utilizzare una quantitativo massimo di azoto, contenuto nel digestato, di t. 80,340 per anno. La produzione annuale di azoto netto al campo contenuto nel digestato ottenuto dall'impianto in progetto è di t 75,978 quindi i terreni risultano sufficienti.

La superficie utile allo spandimento che ricade in zona vulnerabile (Comune di Cavezzo foglio 28 particelle 97, 98, 99, 100, 101, 102) è ricompresa in una zona di divieto all'uso dei liquami e dei fanghi; per queste ragioni si ritiene coerente vietare su tali superfici l'uso del digestato tal-quale o chiarificato e ammettere invece l'uso di digestato palabile.

I terreni concessi dall'azienda agricola Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan alla Società Agricola Energia Emiliana sono attualmente inseriti nella comunicazione all'uso degli effluenti zootecnici dell'azienda agricola Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan. Quando la Società Agricola Emilana Energia comunicherà alla Provincia di Modena l'inizio delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato dovrà pervenire contestuale modifica alla comunicazione dell'Azienda Agricola Chiari.

I terreni dichiarati in disponibilità per l'uso del digestato risultano avere una durata superiore all'anno. Si evidenzia la presenza di un contratto preliminare di affitto di fondo rustico che si ritiene comunque titolo di disponibilità per l'uso del digestato.

Per quanto riguarda le superfici oggetto di utilizzazione agronomica del digestato in autorizzazione deve essere inserita la seguente prescrizione:

- alla scadenza del titolo che dimostra la disponibilità dei terreni per l'utilizzazione agronomica del digestato, la cui durata non può comunque essere inferiore ad un anno, cessa l'efficacia dell'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto qualora nei 60 giorni antecedenti non sia presentato un ulteriore titolo che comprovi la disponibilità dei terreni per un ulteriore arco temporale.

Con l'entrata in vigore della delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51/2011 è stato introdotto il divieto di utilizzare sul suolo agricolo il digestato, derivante da biomasse conservate con la tecnica dell'insilamento, nel comprensorio di produzione del Parmigiano Reggiano ricadente sul territorio regionale. Le domande d'autorizzazione alla realizzazione di un'impianto a biogas, presentate dopo il 5 agosto 2011 (data di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale Regionale e della sua entrata in vigore), sono soggette al rispetto della nuova norma con l'esclusione di quelle per le quali entro il 5 agosto 2011 sia stata presentata domanda di accesso a finanziamento pubblico oppure per gli impianti che siano previsti nei progetti di sviluppo o riconversione del settore bieticolo-saccarifero in attuazione della normativa comunitaria nazionale in materia. I progetti di sviluppo e riconversione del settore bieticolo-saccarifero prevedono anche la possibilità di accordi interprofessionali per sostenere il prezzo pagato ai produttori di barbabietola. Le polpe suppressate di barbabietola sono un sottoprodotto dell'industria saccarifera che rappresentano il 13% del peso delle barbabietole in ingresso. Il produttore di barbabietole può decidere di ritirare le polpe suppressate e cederle a impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili aumentando la redditività della sua coltivazione. Per le ragioni enunciate si ritiene che l'accordo quadro per il contratto di fornitura di polpe supressate presentato dalla Società Agricola Energia Emiliana con la Nuova Associazione Bieticoltori Italiani (organizzazione sindacale di produttori) e il Consorzio Interregionale Servizi Agricoli Collettivi Soc. Coop. (Cooperativa di servizio interna alla Nuova Associazione Bieticoltori Italiani per sviluppare le attività commerciali e la gestione dei servizi) sia da considerare nei progetti di sviluppo e riconversione del settore bieticolo saccarifero e per questa ragione possa utilizzare il digestato prodotto sui terreni inclusi nella zona di produzione del Parmigiano Reggiano della nostra Provincia.

Il ritiro delle polpe surpressate da parte dell'impianto a biogas in progetto dovrà essere oggetto della seguente specifica prescrizione:

- la ditta autorizzata a realizzare e gestire l'impianto in progetto è vincolata al ritiro di un quantitativo minimo annuale di t. 6.000 di polpe suppressate di barbabietola. Tale quantitativo deve essere previsto da appositi accordi/contratti con associazioni di produttori bieticoli che non devono avere soluzioni di continuità. Una riduzione del quantitativo minimo annuale ritirato o una interruzione nei contratti di fornitura comporterà l'automatica sospensione della possibilità di utilizzare il digestato nella zona del Parmigiano Reggiano.

Altra condizione oggetto di verifica, per l'utilizzazione del digestato sul suolo agricolo, è la disponibilità dei volumi di stoccaggio minimi previsti dalla Delibera di Giunta 1495/2011. Nel caso specifico vista la collocazione in zona non vulnerabile ai nitrati dell'impianto e della maggiro parte dei terreni disponibili per l'utilizzazione agronomica è corretto definire i volumi minimi richiesti per il digestato palabile pari al volume di palabile prodotto in 90 giorni e al volume di digestato non palabile prodotto in 120 giorni. La ditta prevede che il digestato tal quale in uscita dai fermentatori, metri cubi 19.693 anno, di consistenza non palabile (liquida), sia inviato ad un separtore a compressione elicolidale; rispetto al volume di digestato tal quale avviato alla separazione stima che un 12% (metri cubi 2363) diventi un digestato palabile (solido) l'altra parte (metri cubi 17330) diventi un digestato chiarificato (liquido).

Rispetto ai volumi definiti la ditta dovrebbe disporre di un volume di stoccaggio per il digestato chiarificato di metri cubi 6267 a fronte di una disponibilità di metri cubi 23798.

La capacità di stoccaggio di cui disporrà la Società Agricola Energia Emiliana è così definita:

- una vasca coperta, in progetto, con capacità di metri cubi 1441 (capacità massima) dimensionata per contenere il digestato chiarificato prodotto in 30 giorni (metri cubi 1424);
- due lagune in terra esistenti attualmente utilizzate per lo stoccaggio dei liquami prodotti dall'allevamento bovino dell'azienda agricola Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan con una capacità di metri cubi 22357 (dato dichiarato sulla comunicazione all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici presentata alla Provincia di Modena con protocollo n. 115076 del 12/11/2012).

Nelle due lagune in terra l'azienda agricola Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan convoglirà le acque di lavaggio della zona di mungitura e le acque meteoriche delle platee di stoggaggio dei letami dell'allevamento bovino sito a Mirandola in via Mercadante n. 22. Il Volume complessivo di acque reflue annualmente convogliato è definito in metri cubi 3494. Anche con questi volumi aggiunti le capacità di stoccaggio restano ampiamente sufficienti.

Per la parte di digestato resa palabile dal processo di separazione in progetto è stata prevista una platea di stocaggio dotata di copertura e tamponature laterali. La superficie della platea è di metri quadrati 112 e visto che il volume minimo di digestato palabile che dovrebbe contenere è pari a metri cubi 583 si ottiene un'altezza media del cumulo di stoccaggio di metri 5,20. Tale altezza è molto distante dai valori "indicativi" forniti dalla Regione Emilia Romagna e sarebbe opportuno e auspicabile un aumento della superficie della platea stessa.

Relativamente alle strutture di stoccaggio si propone l'inserimento delle seguenti prescrizioni:

- le due lagune di stoccaggio dovranno essere riempite in serie con il digestato chiarificato proveniente dalla vasca di stoccaggio coperta. Tale modalità di riempimento deve garantire un periodo di stasi del digestato nelle lagune prima del suo uso in campo di almeno 45 giorni;
- le lagune di stoccaggio dovranno essere ricoperte con una membrana flottante;
- la possibilità di utilizzare le due lagune di stoccaggio di proprietà dell'Azienda Agricola Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan da parte della Società Agricola Energia Emiliana dovrà essere definito da un'apposito contratto che stabilisca con precisione la durata e le responsabilità gestionali sulla strutture stesse definendo precisamente a chi compete eseguire la manutenzione e la perizia geologica decennale di tenuta. Il contratto dovrà essere presentato alla Provincia di Modena prima del rilascio dell'autorizzazione unica.
- le due lagune di stoccaggio dovranno risultare sempre disponibili all'impianto di biogas senza soluzione di continuità. Il mancato rinnovo del contratto di disponibilità rappresenterà elemento di sospensione della possibilità di svolgere l'attività presso l'impianto.

Si ritiene coerente con il nuovo assetto normativo definito dalla Regione assoggettare le strutture di stoccaggio, che dovranno essere realizzate, a quanto previsto dal Regolamento Regionale n.1/2011 e dalla Delibera di Giunta Regionale 1495/2011. Si ritiene coerente demandare al Comune di Mirandola la verifica della conformità alle norme citate in fase di rilascio del certificato di conformità edilizia.

I contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili dovranno essere sottoposti ogni 10 anni a verifica mediante nuova relazione di collaudo, a firma di un tecnico iscritto all'albo professionale, comprovante il permanere delle condizioni e il rispetto di quanto indicato nell'allegato III paragrafo 1.1.2 lettera c) del Regolamento Regionale n. 1/2011.

La ditta per l'utilizzazione agronomica del digestato sui terreni agricoli dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Il materiale in ingresso all'impianto (biomasse) dovranno essere accompagnate da un documento di trasporto che ne certifichi la provenienza, la quantità; la qualità e la natura di "sostanze naturali, non pericolose, utilizzabili nelle attività agricole".
- Presentare la comunicazione d'utilizzazione agronomica o altro titolo autorizzativo all'uso del digestato su suolo agricolo agli enti territorialmente competenti, con le modalità previste dalle relative norme regionali.
- Il digestato in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto redatto sulla base delle indicazioni fornite all'articolo 14 del Regolamento Regionale n. 1/2011.
- I documenti di trasporto previsti per le biomasse vegetali in entrata e il digestato in uscita potranno essere ricondotti ad un unico documento nel caso di più trasporti effettuati dalla o per la medesima azienda nell'arco della giornata. I documenti di trasporto dovranno essere conservati per almeno 2 anni assieme al registro delle utilizzazioni dei fertilizzanti azotati.
- Tutte le operazioni d'utilizzazione agronomica del digestato e d'altri fertilizzanti azotati sui terreni in disponibilità alla ditta o eventuali cessioni a terzi dovranno essere riportate entro 30 giorni dal loro svolgimento sull'apposito registro come previsto all'articolo 20 del Regolamento Regionale n. 1/2011.
- L'utilizzo del digestato sul suolo agricolo per quanto non definito dal presente parere o dalla Delibera di Giunta Regionale 1198/2010 dovrà rispettare gli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2011 che stabilisce:
  - zone di divieto;
  - periodi di divieto;
  - criteri d'utilizzazione agronomica;
  - modalità di distribuzione.

In conclusione si ritiene di esprimere un pare positivo al rilascio dell'autorizzazione unica.

3.6. EMISSIONI ODORIGENE

Per quanto attiene le possibili emissioni odorigene diffuse, dovute alla movimentazione/stoccaggio dell'insilato dalle trincee, allo stoccaggio del digestato, ecc., il proponente ha adottato, secondo anche quanto indicato nella DGR 1495/2011, i seguenti accorgimenti:

- vasca di contenimento completamente chiusa per lo stoccaggio del digestato residuo;
- vasca in acciaio circolare coperta con telo rinforzato in materiale plastico per lo stoccaggio dei liquami;
- captazione degli inquinanti prodotti nella vasca di contenimento del digestato tramite gasometro;
- campagna di rilevamenti delle emissioni odorigene.

Il proponente dovrà mettere in atto tutte le misure gestionali quali:

- evitare imbrattamenti dei piazzali e delle aree dell'impianto,
- avere cura che il trasporto dei materiali sia eseguito con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato,
- effettuare lo stoccaggio del digestato separato solido in cumuli di dimensioni contenute, che dovranno essere sottoposti a operazioni di rivoltamento periodico, al fine di limitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli,

- provvedere al monitoraggio volto al mantenimento della buona funzionalità dell'impianto (verifica della tenuta delle valvole, torce, pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto) al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse.

Come previsto dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 26/07/2011 n. 51 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica" e della DGR 1495/2011 "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas", il proponente propone un piano di monitoraggio delle emissioni odorigene e di gas in diversi punti dell'impianto, in particolare quattro punti interni e due punti esterni, rappresentanti il monte e valle.

La ditta provvederà ad analizzare odori e gas (ammoniaca, metano, biossido di carbonio, protossido di azoto).

Si concorda con i punti di monitoraggio proposti.

Prescrizioni

La Ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene come proposto.

I punti di campionamento dovranno essere quelli indicati nella "Rappresentazione cartografica dei punti di monitoraggio" allegata alla relazione tecnica del piano di monitoraggio trasmessa nella documentazione integrativa presentata a gennaio 2012.

Tale monitoraggio dovrà essere effettuato per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto; dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli /anno da eseguirsi con cadenza stagionale, mediante campionamenti eseguiti a monte e a valle dello stabilimento rispetto alla direzione prevalente dei venti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere i dati all'Autorità.

La campagna di rilevamento delle emissioni odorigene dovrà comprendere:

- la misura di concentrazione di odore, espressa come unità odorimetriche, con riferimento ai valori guida di 400 uo_E/Nm^3 misurati con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004
- la misura di ammoniaca, metano e biossido di carbonio.

Le date dei campionamenti dovranno essere comunicate ad ARPA con almeno 1 settimana di anticipo per consentire eventuali verifiche.

Per quanto riguarda gli sfiati, questi dovranno essere presenti in tutti i contenitori di biomassa chiusi a tenuta ed essere opportunamente trattati (per es. convogliare gli sfiati all'ingresso del motore per essere utilizzati come aria comburente, o installare un sistema di deodorizzazione con filtri a carbone o altro materiale adsorbente).

3.7. PARERE IGIENICO-SANITARIO

Con nota prot. 1076 del 05/01/2012, l'AUSL-Dipartimento di Sanità Pubblica di Mirandola ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni, di cui si riporta una sintesi.

Fabbricato di servizio: È previsto un solo fabbricato di servizio associato alla pesa completo di un S.I. con doccia che viene giudicato sufficiente per le funzioni alle quali è destinato.

Trincee deposito di silomais e di altri vegetali: Le due trincee affiancate hanno accessi di alimentazione e prelievo aperti sui due lati opposti, prevedono una rete fognante di raccolta e il collettamento autonomo di eventuali percolati o altri drenaggi contaminati da biomassa. Le trincee sono servite da parapetto di protezione di altezza e configurazione conforme alle norme, inoltre le pareti di divisoria e delimitazione presentano dimensioni tali da consentire la

percorribilità in sommità: ciò potrà agevolare le necessarie operazioni manuali (stesura e rimozione delle telonature di protezione biomassa, ecc).

Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti a bordo delle macchine operatrici, si segnala comunque la necessità che nella fase di caricamento e di costipazione dell'insilato, siano adottate le seguenti indicazioni:

- utilizzare i mezzi cabinati;
- limitare l'altezza massima dei cumuli lasciando un franco di almeno 25 cm dal bordo superiore della parete;
- garantire una pendenza trasversale del cumulo inferiore al 10% ovvero al 50% della pendenza trasversale ammessa dalla trattrice utilizzata.

Non sono prevedibili significativi apporti odorigeni da questa fase del processo anche in considerazione del fatto che i cumuli di biomassa verranno coperti da telo plastico protettivo.

Vasca carico dei liquami: L'apporto dei liquami deriverà direttamente dall'azienda zootecnica limitrofa attraverso una conduttura che collegherà un pozzetto di raccolta annesso alla stalla presente nell'azienda di allevamento Chiari Ivan alle opere interne all'impianto di alimentazione dei fermentatori di produzione del biogas. Questo comporta che presso l'impianto energetico non vi saranno strutture di dimensioni rilevanti destinate espressamente ai liquami, fatta salva la vasca in metallo di circa 80 mc e i necessari impianti di sollevamento e rilancio.

Non sono quindi prevedibili significativi effetti o la necessità di adottare specifiche misure di cautela da indicare.

Produzione e utilizzazione del biogas: Tutta la fase di produzione, stoccaggio, trattamento, trasferimento e utilizzazione del biogas avviene in ambienti confinati e strutturati in modo tale da escludere fughe. Eventuali fughe di biogas risulterebbero più problematiche sul piano della sicurezza che non della salvaguardia ambientale. Pertanto si ritengono esaustive, anche ai fini igienico sanitari, le valutazione fornite dai VVF.

Produzione energia elettrica: Alla produzione energetica presiede un'unità modulare accessoriata (motore endotermico, alternatore, recupero e/o dissipazione calore, trattamento emissioni, insonorizzazione) affiancata alla sala quadri e al trasformatore per la consegna dell'energia elettrica alla cabina di scambio ENEL. Premessa l'idoneità dell'impiantistica indicata alle disposizioni normative riguardanti l'inquinamento acustico e l'inquinamento atmosferico, le cui valutazioni sono rimandate all'ARPA, non si segnalano controindicazioni particolari o la necessità di interventi oltre a quelli già documentati.

La presenza della torcia di combustione automatica del biogas, prevista in caso di esigenze straordinarie, non è considerata significativa stante la sua funzione ausiliaria e finalizzata a ridurre i rischi dovuti a fenomeni di sovrappressione del biogas. Anche in questo caso si rimanda alle più specifiche valutazioni dei VVF.

Digestato: Si premette che la relazione tecnica indica espressamente la realizzazione di una fase di separazione solido-liquida del digestato, prestoccaggio nei bacini di lagunaggio, condizione riscontrabile anche dall'assetto strutturale documentato nelle planimetrie che individuano una platea coperta destinata al solido, separato attraverso un separatore filtropressa. Per contro il documento "Relazione tecnica del piano di monitoraggio ambientale relativo all'impatto emissivo in atmosfera di odori e gas" cita: "*allo stato attuale non è prevista l'applicazione della tecnica di separazione solido/liquido e per tanto non sono presenti fonti emissive.*"

Ai fini della valutazione igienico sanitaria ed in relazione alla discrepanza richiamata, viene considerato l'assetto documentato planimetricamente, in quanto stato conclusivo dell'intervento, mentre nell'eventualità di una realizzazione differita di parti dell'impianto, questa rimarrebbe in ogni caso una condizione transitoria.

Si giudica poi inopportuna la previsione di uno stoccaggio tal quale del digestato in sistemi di lagunaggio in terra battuta, per gli apporti di sostanze solide difficilmente rimuovibili da tali ambiti, se non con consistenti interventi di macchine operatrici.

- Fase solida

Ferma restando la previsione di una fase di separazione solido-liquido per il digestato proveniente dai fermentatori, la relazione tecnica indica l'utilizzo di un separatore filtropressa, non meglio documentato negli elaborati forniti, e una platea di raccolta del solido coperta con struttura leggera. La relazione descrittiva richiama condizioni di esercizio riconducibili ad un impianto di separazione solido-liquido del tipo a coclea, che, se confermato, si reputa affidabile sotto il profilo operativo e prestazionale anche per gli aspetti riguardanti le emissioni odorigene riconducibili a questa fase del processo. In ogni caso i dati forniti indicano una fase solida al 30% di sostanza secca - quindi non deliquescente - con un grado di stabilizzazione elevata non più putrescibile.

Sono considerati comunque possibili fenomeni di infestazione di insetti (mosche) nel periodo estivo, pertanto andranno previsti a livello gestionale trattamenti di disinfestazione dell'area specifica di stoccaggio del solido, con possibilità di estensione degli interventi ad altre aree dell'impianto.

È poi da segnalare che la vicinanza con l'allevamento bovino adiacente potrebbe ingenerare fenomeni di reciproca infestazione se i trattamenti indicati non saranno attuati in modo coordinato in entrambe le strutture, anche se afferenti a ragioni sociali diverse.

Lo scrivente DSP precisa che in una tale eventualità, potrà intervenire anche autonomamente esercitando le azioni necessarie a carico di tutti i soggetti coinvolti, indipendentemente dall'assoggettamento o meno alle procedure qui considerate.

- Fase liquida

Analogamente a quanto preventivato per i liquami in ingresso, per lo stoccaggio della fase liquida del digestato viene fatto riferimento ad opere di lagunaggio (bacino in terra battuta di forma trapezoidale suddiviso da un setto interno sempre in terra) già presenti presso l'azienda per allevamento bovino sopra richiamata. In tale bacino di lagunaggio confluiranno anche altri reflui non scaricabili direttamente in acque superficiali provenienti dall'area dell'impianto energetico, oltre ad altri scarichi derivanti dall'allevamento zootecnico diversi dai liquami (sala mungitura).

Trattandosi di opere in terra battuta già esistenti da tempo e soggette ad una pregressa utilizzazione per i liquami bovini, appare anche necessaria una verifica dello stato in cui si trovano e che questo sia compatibile con le previsioni formulate. Tale esigenza pare ancor più motivata dalla previsione di interventi per la installazione di coperture galleggianti finalizzate al contenimento di emissioni odorigene. Il preliminare di comodato d'uso indica genericamente a carico della Società richiedente l'onere di eventuali interventi di adeguamento dei lagoni senza poi specificarne l'entità.

Nel merito degli aspetti sanitari, premesso che non sussistano problematiche indotte da situazioni riconducibili agli aspetti più sopra richiamati, si osserva che il digestato comporta minori problematiche in ordine alle emissioni odorigene in virtù del trattamento di fermentazione subito e dell'abbattimento del carico organico originario. Sempre in riferimento alle potenzialità odorigene, i sistemi ipotizzati di trasferimento dall'impianto energetico ai lagoni extra ambito e successivamente dagli stessi all'utilizzazione agronomica, sono giudicati positivamente per gli accorgimenti previsti.

Collocazione ed assetto d'area: La collocazione è in un ambito esclusivamente agricolo dove sono presenti diversi insediamenti zootecnici: la stalla per bovini Chiari è la più vicina. Una modesta presenza residenziale, a distanze superiori a 250 m è localizzata verso est sul versante della via Mercadante dove è peraltro prevista la piantumazione di una barriera verde con funzione mitigativa.

L'accesso è diretto dalla via Mercadante attraverso un carrabile dedicato, ed è collegato ad una doppia viabilità interna. Questo consente una diversificazione dei percorsi in funzione delle necessità specifiche: la zona dedicata all'alimentazione delle trincee del silomais e la zona centrale con la componente tecnologica e logistica. Tale assetto riduce le interferenze tra accessi dall'esterno e operazioni di movimentazione svolte all'interno. Il collegamento diretto con l'allevamento adiacente attraverso condutture e sistemi di pompaggio, esclude poi interferenze legate alla presenza di mezzi altrimenti destinati a tali funzioni (carri botte).

Un secondo carrabile sul versante della aziona agricola Chiari, fornisce poi un più diretto collegamento funzionale tra i due ambiti così interconnessi senza il coinvolgimento della viabilità pubblica.

Scarichi idrici: Per la rete di acque nere riconducibili all'impiantistica del biogas, tutti gli scarichi captati (colaticcio, percolati, ecc.) confluiscono in un apposito pozzetto di rilancio ai lagoni dove confluirà anche il digestato liquido. Gli altri scarichi, quelli provenienti dai servizi igienici e le acque di prima pioggia sono trattati distintamente con appositi impianti.

Tale assetto non necessita di ulteriori adattamenti ai fini della salvaguardia igienico sanitaria, fermo restando il corretto dimensionamento delle opere previste e fatte salve le considerazioni più sopra espresse relativamente alle condizioni dei lagoni esistenti.

Per il contenimento di infestazioni di insetti, in particolare le zanzare, che possono proliferare a causa della stagnazione dei reflui nei lagoni di contenimento, si rimanda alle considerazioni formulate per analoghe problematiche considerate relativamente al digestato solido.

Gestione: Oltre agli aspetti gestionali già considerati, si rileva l'importanza della fase di utilizzazione agronomica del digestato residuato dal processo di produzione energetica. Appare quindi evidente che la sostenibilità dell'intervento risulta commisurata alla possibilità dell'utilizzazione del digestato, condizione al momento verificata solo formalmente. La compatibilità dell'intervento in esame con le più recenti disposizioni Regionali in materia di salvaguardia della produzione del Parmigiano – Reggiano, è giusto rimandata alla competenza della Provincia in indirizzo.

Si rileva poi che nella Relazione Tecnica viene indicato che il cascame termico della produzione elettrica è impiegato nel riscaldamento dell'acqua di abbeveraggio del bestiame dell'azienda Chiari e per l'essiccazione delle rotoballe di foraggio presso la medesima azienda in sostituzione della caldaia alimentata a gasolio oggi in uso. Tuttavia di tale intervento non vengono forniti elementi tecnici utili per una valutazione né tantomeno viene indicata la tempistica prevista per la loro realizzazione. Indipendentemente dalla validità del principio riguardante il recupero energetico altrimenti dissipato in modo improduttivo, viene fatta riserva di una valutazione nello specifico quando potranno essere disponibili elementi di dettaglio adeguati.

Si evidenzia anche la sussistenza di condizioni promiscue interessanti contemporaneamente ambiti od impianti soggetti a due distinte ragioni sociali, pertanto le stesse dovranno prendere in considerazione - nell'ambito delle singole valutazioni dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 - anche i rischi dovuti alle reciproche interferenze tra le attività svolte, cooperando congiuntamente e coordinando gli interventi di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo. A tale proposito si richiamano le indicazioni di cui all'art. 26 del decreto sopra menzionato.

Con note prot. 11680 del 18/2/2012, l'AUSL ha certificato che l'Azienda da cui viene prelevato l'effluente da allevamento risulta indenne da patologie o altre malattie infettive che possano pregiudicare l'uso degli effluenti zootecnici.

3.8. IMPATTO ACUSTICO

L'area d'intervento in cui sorgerà l'impianto di cogenerazione a biogas è assegnata, dalla vigente classificazione acustica comunale (redatta ai sensi della LR 15/200) ad una classe III – area mista - con limiti d'immissione pari a 60 dBA di giorno e 50 dBA di notte.

E' fatto salvo, in corso d'esercizio, il rispetto del criterio differenziale diurno e notturno, rispettivamente pari a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte, nei confronti dei ricettori potenzialmente esposti alla rumorosità dell'impianto. Per il sito in oggetto sono stati individuati n° 6 ricettori (R1÷R6).

Pertanto, la rumorosità, complessivamente prodotta dall'impianto di valorizzazione del biogas prodotto dalla discarica, dovrà rispettare i seguenti limiti acustici:

	Limite di zona		**Limite differenziale**	
	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)	Diurno (dBA) (6.00-22.00)	Notturno (dBA) (22.00-6.00)
Classe III Area mista	**60 dB(A)**	**50 dB(A)**	**5**	**3**

In relazione alla tipologia delle sorgenti sonore fisse da installare connesse all'impianto per la produzione di energia da biogas, che saranno funzionanti in modo continuativo (24 ore/giorno per 330 giorni anno), si rileva che la caratterizzazione acustica di tipo previsionale nella condizione post-operam, fornita nell'ambito del progetto da autorizzare, mostra uno scenario acustico sostanzialmente rispettoso dei valori limite d'immissione (assoluti e differenziali), diurno e notturno, in prossimità dei ricettori.

Per assicurare il rispetto dei limiti di legge in materia di rumore l'installazione dell'impianto di cogenerazione a biogas prodotto da biomassa vegetale e liquame bovino dovrà essere subordinata alle seguenti prescrizioni a carattere ambientale:

- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici/strutturali indicati dai produttori degli impianti (rivestimenti e carenature fonoimpedenti, supporti antivibranti e/o lubrificanti, griglie fonoassorbenti, silenziatori, ecc.) al fine di contenere le immissioni rumorose delle apparecchiature, in particolare, dovrà essere realizzata la struttura edilizia opportunamente isolata per il motore endotermico del cogeneratore e le pompe di trasferimento;
- al fine di comprovare l'attendibilità delle stime previsionali, successivamente la messa in esercizio dell'impianto, il proponente dovrà presentare, nei tempi tecnici strettamente necessari, una relazione acustica di collaudo finale attestante il rispetto dei valori limiti d'immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, corredata da un'analisi spettrale del rumore; l'indagine di cui sopra dovrà essere effettuata sia al confine dell'area di comparto che in prossimità dei ricettori individuati nello studio.

In generale, al fine di minimizzare l'impatto acustico connesso al funzionamento degli impianti tecnologici in fase di esercizio, il gestore dovrà provvedere al mantenimento delle seguenti condizioni tecniche/gestionali:

- verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici per la produzione di energia e intervenire prontamente qualora il deterioramento e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi quando necessario;
- provvedere ad effettuare una nuova previsione - valutazione d'impatto acustico – nel caso di modifiche all'assetto impiantistico sopra descritto.

3.9. FASE DI ALLESTIMENTO CANTIERE E REALIZZAZIONE OPERE

In relazione alla tipologia dell'impianto da realizzare, tenuto conto che gli aspetti più critici nella fase di allestimento del cantiere e realizzazione delle opere saranno correlati principalmente alla diffusione di polveri e rumore, incremento di traffico e produzione di rifiuti, si propongono le seguenti prescrizioni:

- siano impiegate esclusivamente macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- le operazioni rumorose dovranno essere svolte negli orari e nei tempi indicati nella DGR 45/2002;
- il posizionamento dei mezzi di cantiere dovrà avvenire alla massima distanza possibile dai ricettori più prossimi al cantiere e, per quanto possibile, siano utilizzate adeguate barriere per il contenimento della propagazione del rumore;
- la gestione operativa del cantiere dovrà assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree non asfaltate e dei cumuli di terreno e/o altri inerti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri in particolare verso i ricettori più prossimi alle singole operazioni/lavorazioni;
- all'uscita del cantiere, prima dell'immissione sulla strada pubblica, si dovrà provvedere ad un sistema di pulizia delle ruote dei mezzi;
- in fase di cantiere dovrà essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di procedere ad un adeguato conferimento dei materiali;
- dovrà essere garantito il drenaggio e la raccolta delle acque superficiali e di falda anche durante la fase di cantiere. Qualora, si rendesse necessario scaricare le acque intercettate in corpo idrico superficiale, sarà necessario prevedere preliminarmente una adeguata sedimentazione dei materiali in sospensione;
- si dovrà operare in modo da ridurre il rischio di sversamenti accidentali nel suolo e/o nelle acque della falda superficiale, in particolare nella realizzazione delle sottofondazioni e delle fondazioni; non dovranno essere utilizzati additivi contenenti sostante pericolose durante le operazioni di perforazione e dovranno essere adottate idonee tecniche di scavo e utilizzati adeguati materiali da costruzione.

3.11. DISMISSIONE

L'art.12 del D.Lgs. 387/2003 prevede che a fine vita dell'impianto, questo e le relative opere accessorie siano completamente dismessi ed il territorio ripristinato alla precedente destinazione d'uso.

Prima dell'inizio dei lavori, il proponente dovrà presentare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, sulla base del "Piano per la dismissione dell'impianto ed il ripristino dello stato dei luoghi", a favore dell'Amministrazione Comunale di Mirandola, per un importo che la Conferenza ritiene adeguato nella misura di € 150.000. Tale fideiussione deve essere fornita per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni e rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni.

In conformità con quanto stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), la dismissione dell'impianto prevista ai sensi dell'art.12 del Dlgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete per la connessione, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica.

3.10. MODIFICHE AL PROGETTO

Ciascuna modifica di carattere sostanziale che il proponente intende effettuare durante la realizzazione o l'esercizio dell'impianto autorizzato, secondo quanto definito ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, dovrà essere autorizzata dall'Autorità competente a seguito dello svolgimento di un nuovo procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Le modifiche di carattere non sostanziale dovranno inoltre essere comunicate all'autorità competente che, se necessario, provvederà ad aggiornare gli atti di propria competenza e a darne comunicazione agli Enti e alle Amministrazioni interessati.

3.11. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art.19 della LR. n.26/2004, il titolare dell'A.U. è passibile di una sanzione pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 (diciotto) mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.

A seguito del rilascio dell'Autorizzazione Unica, tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, potranno espletare i controlli dovuti in relazione alle prescrizioni generiche e specifiche individuate nell'autorizzazione unica.

Ai sensi dell'art.44, comma 3 del Dlgs. n.28/2011, fatto salvo l'obbligo di conformazione al titolo abilitativo e di ripristino dello stato dei luoghi, la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione unica è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo dei valori minimo (€1.000) e massimo (€150.000) e comunque non inferiore a €300.

Ai sensi dell'art.44, comma 4 del Dlgs. n.28/2011, sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché la relativa potestà sanzionatoria, in capo alle Regioni, alle Province Autonome e agli enti locali.

Il soggetto autorizzato dovrà trasmettere alla Provincia di Modena, non appena disponibile, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici, anche al fine di poter collaborare all'attività di controllo, di cui all'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, delle violazioni relative all'atto in corso di validità, che siano rilevanti anche per l'erogazione degli incentivi. Ai fini del medesimo controllo, la Provincia di Modena comunicherà l'eventuale revoca dell'atto autorizzativo al Gestore Servizi Energetici, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

4. PRESCRIZIONI

6. L'impianto dovrà essere realizzato in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza dei Servizi, costituito dagli elaborati tecnici elencati al paragrafo 1.7 ELENCO ELABORATI del presente documento.
7. È assolutamente vietato utilizzare qualsiasi tipo di rifiuto per la produzione del biogas.

COMPATIBILITÀ URBANISTICA ED EDILIZIA

8. Prima del rilascio dell'autorizzazione, il proponente dovrà presentare l'atto notarile di compravendita definitiva dei terreni sui quali sarà realizzato l'impianto e le opere connesse.
9. L'inizio dei lavori, a pena la decadenza dell'autorizzazione unica, deve avvenire entro 6 (sei) mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione unica sarà divenuto inoppugnabile, a norma dell'art.19, co.1, della LR. n.26/2004.
10. Il titolare dell'Autorizzazione Unica per non incorrere nella sanzione della decadenza del provvedimento amministrativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio.
11. La data di inizio dei lavori deve essere comunicata alla Provincia di Modena ed al Comune di Mirandola, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal SUE completa della documentazione richiesta, prima dell'apertura del cantiere.
12. Con la comunicazione di inizio lavori dovranno essere individuati:
    - il direttore di cantiere;
    - l'impresa esecutrice dei lavori edili;
    - quanto previsto dall'art.90 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.

    Contestualmente, dovranno essere depositati:
    - gli elementi utili affinché il Comune possa richiedere direttamente il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.);
    - la notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 109/2009, presso AUSL e la Direzione Provinciale del Lavoro.
13. La conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni, dal rilascio dell'Autorizzazione Unica. Decorsi tali termini, salvo richiesta di proroga, l'Autorizzazione Unica perde efficacia per le parti non ancora realizzate.
14. Su richiesta del proponente adeguatamente motivata dall'insorgenza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, la Provincia di Modena può prorogare, per una sola volta, il termine stabilito per la conclusione dei lavori.
15. La comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa al Comune di Mirandola, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal SUE completa della documentazione richiesta, ed all'autorità competente, entro 15 giorni dalla fine dei lavori.
16. Con la comunicazione di fine lavori deve essere presentato un "Certificato di Regolare Esecuzione", a firma di tecnico abilitato, che attesti la conformità dello stato finale dello stesso al progetto approvato in esito alla Procedura Unica di autorizzazione ed alle relative prescrizioni.
17. La data di avvio dell'esercizio dell'impianto deve essere comunicata alla Provincia di Modena ed al Comune di Mirandola entro 30 giorni dall'effettivo inizio delle attività.
18. Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza cantieri.

19. L'allineamento stradale e gli altri allineamenti eventualmente riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori.
20. Il titolare dell'autorizzazione unica provinciale, il committente, il D.L., l'impresa, sono responsabili di ogni osservanza norme generali e di regolamento e delle modalità esecutive fissate nel presente atto.
21. Le sanzioni amministrative e penali, in caso di difformità del progetto edilizio rispetto a quanto autorizzato, sono quelle di cui alla L.R. N° 23/2004, L.R. 19/2008 e altre norme di legge vigenti in materia.
22. Il rilascio dell'autorizzazione unica provinciale non vincola il Comune in ordine ai lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.
23. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Oggetto - Proprietà - Impresa - Progettista - Direttore dei lavori - Estremi del presente permesso di costruire.
24. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare dell'autorizzazione unica provinciale dovrà darne immediata notizia al S.U.E. segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza.
25. L'autorizzazione unica provinciale completa degli allegati dovrà essere sempre tenuta in cantiere e mostrata agli Agenti Municipali incaricati delle verifiche ad ogni richiesta.
26. Gli impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati, ai sensi della legge n.186 del 1.3.1968, secondo le norme C.E.I., e l'impianto elettrico di messa a terra dovrà essere realizzato , messo in esercizio e verificato secondo quanto disposto dal D.P.R. N° 462/2001.
27. La realizzazione di impianti di illuminazione esterna, deve essere effettuata in conformità alla L.R. N° 19/2003.
28. l'intervento dovrà essere realizzato adottando tutti gli ulteriori accorgimenti tecnici per ridurre al minimo la impermeabilizzazione delle superfici, mantenendo sempre in efficienza la capacità di smaltimento delle acque meteoriche in un regime di invarianza idraulica.
29. prima dell'inizio dei lavori, mediante modulo predisposto dal S.U.E., il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una singola impresa o ad un lavoratore autonomo, trasmette al S.U.E. la documentazione di cui all'art. 90, comma 9° del D. LGS n° 81/2008;
30. L'inizio dei lavori di cui al presente titolo, è subordinato al rilascio, da parte del S.U.E., dell'attestazione di avvenuto deposito ai sensi del 3° comma, art 13 L.R. 19/2008, del progetto esecutivo di cui all'art. 93, commi 3,4 e 5 del D.P.R. 380/2001 da effettuarsi su modulistica già predisposta e completo della documentazione richiesta;
31. Il gestore dell'impianto è tenuto a produrre, preventivamente alla comunicazione di inizio lavori idonea cauzione, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di euro 150.000. Tale garanzia rimarrà valida ed operante fino allo svincolo espresso da parte dell'Amministrazione comunale che avverrà solamente alla cessazione dell'attività dell'impianto, dopo la verifica della corretta dismissione dello stesso e del ripristino dello stato dei luoghi. Tale fideiussione deve essere fornita per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni e rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. La garanzia deve prevedere l'escussione a prima richiesta, con pagamento dell'importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del garante, della richiesta scritta del beneficiario. La garanzia deve inoltre prevedere la rinuncia del garante al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, in deroga all'art. 1944 c.c. Lo svincolo della garanzia sarà subordinato alla restituzione dell'originale della fidejussione accompagnata da apposita comunicazione di un tecnico abilitato attestante la conformità degli interventi di cui è prescritta l'esecuzione, che potrà essere verificata anche mediante sopralluogo dagli Enti competenti in contraddittorio tra le parti.

MATERIE PRIME E STOCCAGGIO

32. Ogni variazione a quanto riportato nella tabella del par. 3.5 dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Modena, che valuterà le modifiche proposte e qualora lo ritenga necessario attiverà le procedure per l'aggiornamento dell'autorizzazione unica.
33. Le certificazioni in merito al rispetto delle condizioni imposte dalla normativa al fine della definizione di "sottoprodotto" (Art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod.) devono essere conservate dal Gestore dell'impianto a disposizione degli organi di controllo.
34. Il volume di biomasse stoccato non deve essere superiore alla capacità di contenimento delle trincee.
35. Il Gestore dovrà provvedere alla copertura dell'insilato con un sistema atto a limitare il più possibile la diffusione di emissioni odorigene.
36. Per quanto riguarda la movimentazione dei materiali palabili dovranno essere evitati imbrattamenti dei piazzali per perdite di materiale solido o di percolato.
37. Il trasporto ed il carico dell'insilato deve avvenire con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato; deve inoltre essere utilizzata apposita benna trancia insilato, come indicato nella DGR 1495/2011.

ELETTRODOTTO

38. Prima del rilascio dell'autorizzazione, deve essere presentata la rappresentazione grafica del collegamento elettrico in bassa tensione tra il generatore di energia e la cabina di consegna.
39. Devono essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti la linea elettrica in oggetto, secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dalla Società Energia Emiliana Biogas con nota prot. n. 12064 del 18/08/2011;
40. Tutte le opere devono essere realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.

NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI

41. Devono essere rispettate le prescrizioni individuate nel parere di conformità alla normativa di prevenzione incendi espresso dal Comando provinciale dei VVF di Modena (prot. n. 2398 del 10/02/2012) (**Allegato 1**).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

42. Nell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

Punto di emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Durata (h/gg)	Temperatura (°C)	Tipo di sostanza inquinante*	Concentrazione inquinante (mg/Nmc)	Altezza (m)	Tipo impianto di abbattimento	Autocontrolli
E1	Motore	3.653	24	457	NOX SOX CO COT HCl Polveri	450 350 500 150 10 10	7,2	Catalizzatore ossidativo per CO	Almeno annuale
E2	Torcia		emergenza				7,0		

Devono inoltre essere osservate le seguenti condizioni e prescrizioni:

43. In condizioni di emergenza (fermate motore) il biogas dovrà essere inviato ad una torcia, con pilota, in grado di assicurare una efficienza minima di combustione del 99% espressa come CO2/(CO2+CO).
44. Il biogas prodotto deve avere un contenuto massimo di composti solforati, espressi come solfuro di idrogeno, non superiore allo 0,1% v/v;
45. Alla messa a regime degli impianti, l'Emissione n.1 dovrà essere sottoposta a verifica del rispetto dei valori limite indicati mediante autocontrollo.
46. Dovranno essere eseguite analisi di autocontrollo dell'emissione n.1 con periodicità almeno annuale; i certificati relativi agli autocontrolli, devono essere mantenuti a disposizione dall'autorità di controllo per almeno 5 anni.
47. Nell'esercizio degli impianti devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali possibili, atti ad evitare lo sviluppo di emissioni diffuse e fuggitive da ogni sezione del ciclo produttivo e a provvedere a mantenere una buona funzionalità dell'impianto mediante procedure codificate di verifica (es. verifiche periodiche di tenuta valvole, pulizia pozzetti e reti di scolo, caratteristiche e quantitativi di biomasse conferite, ecc.).
48. Prescrizioni Tecniche

    L'impresa esercente l'impianto è tenuta a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

    In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

    Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

    (riferimento metodi UNICHIM 422 – UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

    Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1) ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

    Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. Le prescrizioni tecniche in oggetto possono essere verificate da ARPA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione.

    Accessibilità dei punti di prelievo

    I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56, DLgs 626/94 e successive modifiche).

    I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri.

METODI MANUALI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Portata e Temperatura emissione	UNI 10169
Composti organici volatili (espressi come Carbonio Organico Totale)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)
Acido cloridrico e composti inorganici del cloro	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911
Ossidi di Azoto	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792
Gas di combustione (monossido di carbonio, ossigeno, anidride carbonica)	UNI 9968 UNI 9969 UNI EN 15068

SCARICHI IDRICI

49. In merito ai reflui domestici, il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento dell'impianto, con pulizia della massa filtrante a cadenza almeno annuale, oltre a periodiche manutenzioni del corpo idrico recettore in prossimità del punto di scarico, onde evitare intasamenti e maleodoranze.
50. Gli impianti di trattamento/raccolta delle acque dovranno essere sottoposti annualmente ad operazioni di verifica, controllo e manutenzione; di tali interventi dovrà essere conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

RIFIUTI

51. Tutti i rifiuti devono essere stoccati in idonei contenitori separati ed identificati con i relativi codici CER.
52. La gestione dei suddetti rifiuti dovrà essere effettuata nell'osservanza delle norme stabilite dal D.Lgs. 152/2006 – Parte Quarta e succ. mod.

GESTIONE DIGESTATO

53. Alla scadenza del titolo che dimostra la disponibilità dei terreni per l'utilizzazione agronomica del digestato, la cui durata non può comunque essere inferiore ad un anno, cessa l'efficacia dell'autorizzazione unica alla gestione dell'impianto, qualora nei 60 giorni antecedenti non sia presentato un ulteriore titolo che comprovi la disponibilità dei terreni per un ulteriore arco temporale.
54. La ditta autorizzata a realizzare e gestire l'impianto in progetto è vincolata al ritiro di un quantitativo minimo annuale di t. 6.000 di polpe surpressate di barbabietola. Tale quantitativo deve essere previsto da appositi accordi/contratti con associazioni di produttori bieticoli che non devono avere soluzioni di continuità. Una riduzione del quantitativo minimo annuale ritirato o una interruzione nei contratti di fornitura comporterà l'automatica sospensione della possibilità di utilizzare il digestato nella zona del Parmigiano Reggiano.
55. Le due lagune di stoccaggio dovranno essere riempite in serie con il digestato chiarificato proveniente dalla vasca di stoccaggio coperta. Tale modalità di riempimento deve garantire un periodo di stasi del digestato nelle lagune prima del suo uso in campo di almeno 45 giorni;
56. Le lagune di stoccaggio dovranno essere ricoperte con una membrana flottante;
57. La possibilità di utilizzare le due lagune di stoccaggio di proprietà dell'Azienda Agricola Chiari Ivan e Monti Edi di Chiari Ivan da parte della Società Agricola Energia Emiliana dovrà essere definito da un'apposito contratto che stabilisca con precisione la durata e le responsabilità gestionali sulla strutture stesse definendo precisamente a chi compete eseguire la

manutenzione e la perizia geologica decennale di tenuta. Il contratto dovrà essere presentato alla Provincia di Modena prima del rilascio dell'autorizzazione unica.

58. Le due lagune di stoccaggio dovranno risultare sempre disponibili all'impianto di biogas senza soluzione di continuità. Il mancato rinnovo del contratto di disponibilità rappresenterà elemento di sospensione della possibilità di svolgere l'attività presso l'impianto.
59. Il materiale in ingresso all'impianto (biomasse) dovranno essere accompagnate da un documento di trasporto che ne certifichi la provenienza, la quantità; la qualità e la natura di "sostanze naturali, non pericolose, utilizzabili nelle attività agricole".
60. Presentare la comunicazione d'utilizzazione agronomica o altro titolo autorizzativo all'uso del digestato su suolo agricolo agli enti territorialmente competenti, con le modalità previste dalle relative norme regionali.
61. Il digestato in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto redatto sulla base delle indicazioni fornite all'articolo 14 del Regolamento Regionale n. 1/2011.
62. I documenti di trasporto previsti per le biomasse vegetali in entrata e il digestato in uscita potranno essere ricondotti ad un unico documento nel caso di più trasporti effettuati dalla o per la medesima azienda nell'arco della giornata. I documenti di trasporto dovranno essere conservati per almeno 2 anni assieme al registro delle utilizzazioni dei fertilizzanti azotati.
63. Tutte le operazioni d'utilizzazione agronomica del digestato e d'altri fertilizzanti azotati sui terreni in disponibilità alla ditta o eventuali cessioni a terzi dovranno essere riportate entro 30 giorni dal loro svolgimento sull'apposito registro come previsto all'articolo 20 del Regolamento Regionale n. 1/2011.
64. L'utilizzo del digestato sul suolo agricolo per quanto non definito dal presente parere o dalla Delibera di Giunta Regionale 1198/2010 dovrà rispettare gli ulteriori obblighi previsti dal Regolamento Regionale n. 1/2011 che stabilisce:
    - zone di divieto;
    - periodi di divieto;
    - criteri d'utilizzazione agronomica;
    - modalità di distribuzione.

EMISSIONI ODORIGENE

65. Al fine di contenere le emissioni odorigene, il gestore deve mettere in atto tutte le misure gestionali quali:
    - evitare imbrattamenti dei piazzali e delle aree dell'impianto,
    - avere cura che il trasporto dei materiali sia eseguito con mezzi chiusi e a tenuta per evitare perdite di percolato,
    - effettuare lo stoccaggio del digestato separato solido in cumuli di dimensioni contenute, che dovranno essere sottoposti a operazioni di rivoltamento periodico, al fine di limitare fenomeni di anaerobiosi nei cumuli,
    - provvedere al monitoraggio volto al mantenimento della buona funzionalità dell'impianto (verifica della tenuta delle valvole, torce, pozzetti e reti di scolo, quantità e caratteristiche delle biomasse caricate all'impianto) al fine di limitare la formazione di emissioni diffuse.
66. La Ditta dovrà effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene come indicato nel piano di monitoraggio presentato.
67. I punti di campionamento dovranno essere quelli indicati nella "Rappresentazione cartografica dei punti di monitoraggio" allegata alla relazione tecnica del piano di monitoraggio trasmessa nella documentazione integrativa presentata a gennaio 2012.

68. Tale monitoraggio dovrà essere effettuato per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto; dovranno essere effettuati almeno due autocontrolli /anno da eseguirsi con cadenza stagionale, mediante campionamenti eseguiti a monte e a valle dello stabilimento rispetto alla direzione prevalente dei venti. Al termine del monitoraggio annuale il titolare dell'impianto dovrà trasmettere i dati all'Autorità.

69. La campagna di rilevamento delle emissioni odorigene dovrà comprendere:

    - la misura di concentrazione di odore, espressa come unità odorimetriche, con riferimento ai valori guida di 400 uo_E/Nm^3 misurati con olfattometria dinamica secondo UNI EN 13725/2004
    - la misura di ammoniaca, metano e biossido di carbonio.

70. Le date dei campionamenti dovranno essere comunicate ad ARPA con almeno 1 settimana di anticipo per consentire eventuali verifiche.

71. Per quanto riguarda gli sfiati, questi dovranno essere presenti in tutti i contenitori di biomassa chiusi a tenuta ed essere opportunamente trattati (per es. convogliare gli sfiati all'ingresso del motore per essere utilizzati come aria comburente, o installare un sistema di deodorizzazione con filtri a carbone o altro materiale adsorbente).

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

72. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti a bordo delle macchine operatrici, nella fase di caricamento e la costipazione dell'insilato, devono essere adottate le seguenti indicazioni:
    - utilizzare i mezzi cabinati;
    - limitare l'altezza massima dei cumuli lasciando un franco di almeno 25 cm dal bordo superiore della parete;
    - garantire una pendenza trasversale del cumulo inferiore al 10% ovvero al 50% della pendenza trasversale ammessa dalla trattrice utilizzata.

73. Contro possibili fenomeni di infestazione di insetti (mosche) nel periodo estivo, devono essere effettuati trattamenti di disinfestazione dell'area specifica di stoccaggio del digestato solido, con possibilità di estensione degli interventi ad altre aree dell'impianto. Si segnala che la vicinanza con l'allevamento bovino adiacente potrebbe ingenerare fenomeni di reciproca infestazione se i trattamenti indicati non saranno attuati in modo coordinato in entrambe le strutture, anche se afferenti a ragioni sociali diverse.

74. Si evidenza la necessità di adottare modalità gestionali che includano interventi di trattamento per il contenimento di infestazioni di insetti, in particolare le zanzare, che possono proliferare a causa della stagnazione dei reflui nei lagoni di contenimento.

75. Considerata la sussistenza di condizioni promiscue che interessano contemporaneamente ambiti od impianti soggetti a due distinte ragioni sociali, le stesse dovranno prendere in considerazione - nell'ambito delle singole valutazioni dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 - anche i rischi dovuti alle reciproche interferenze tra le attività svolte, cooperando congiuntamente e coordinando gli interventi di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo. A tale proposito si richiamano le indicazioni di cui all'art. 26 del decreto sopra menzionato.

IMPATTO ACUSTICO

76. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici/strutturali indicati dai produttori degli impianti (rivestimenti e carenature fonoimpedenti, supporti antivibranti e/o lubrificanti, griglie fonoassorbenti, silenziatori, ecc..) al fine di contenere le immissioni rumorose delle apparecchiature, in particolare, dovrà essere realizzata la struttura edilizia opportunamente isolata per il motore endotermico del cogeneratore e le pompe di trasferimento.

77. Al fine di comprovare l'attendibilità delle stime previsionali, successivamente la messa in esercizio dell'impianto, il proponente deve presentare, nei tempi tecnici strettamente necessari, una relazione acustica di collaudo finale attestante il rispetto dei valori limiti

d'immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, corredata da un'analisi spettrale del rumore; l'indagine di cui sopra dovrà essere effettuata sia al confine dell'area di comparto che in prossimità dei ricettori individuati nello studio.

78. Al fine di minimizzare l'impatto acustico connesso al funzionamento degli impianti tecnologici in fase di esercizio, il proponente deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici per la produzione di energia e intervenire prontamente qualora il deterioramento e/o la rottura di parti di esse provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi quando necessario.

79. Al fine di minimizzare l'impatto acustico connesso al funzionamento degli impianti tecnologici in fase di esercizio, il proponente deve provvedere ad effettuare una nuova previsione - valutazione d'impatto acustico – nel caso di modifiche all'assetto impiantistico.

CANTIERE

80. Devono essere impiegate esclusivamente macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

81. Le operazioni rumorose devono essere svolte negli orari e nei tempi indicati nella DGR 45/2002.

82. Il posizionamento dei mezzi di cantiere deve avvenire alla massima distanza possibile dai ricettori più prossimi al cantiere e, per quanto possibile, devono essere utilizzate adeguate barriere per il contenimento della propagazione del rumore.

83. La gestione operativa del cantiere deve assicurare, attraverso la frequente bagnatura delle aree non asfaltate e dei cumuli di terreno e/o altri inerti, che l'umidità delle superfici sia tale da contenere la diffusione di polveri in particolare verso i ricettori più prossimi alle singole operazioni/lavorazioni.

84. All'uscita del cantiere, prima dell'immissione sulla strada pubblica, si deve provvedere ad un sistema di pulizia delle ruote dei mezzi.

85. In fase di cantiere deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di procedere ad un adeguato conferimento dei materiali.

86. Deve essere garantito il drenaggio e la raccolta delle acque superficiali e di falda anche durante la fase di cantiere. Qualora, si rendesse necessario scaricare le acque intercettate in corpo idrico superficiale, sarà necessario prevedere preliminarmente una adeguata sedimentazione dei materiali in sospensione.

87. Si deve operare in modo da ridurre il rischio di sversamenti accidentali nel suolo e/o nelle acque della falda superficiale, in particolare nella realizzazione delle sottofondazioni e delle fondazioni; non devono essere utilizzati additivi contenenti sostante pericolose durante le operazioni di perforazione e devono essere adottate idonee tecniche di scavo e utilizzati adeguati materiali da costruzione.

MODIFICHE NON SOSTANZIALI

88. Le modifiche di carattere non sostanziale devono essere comunicate alla Provincia che, se necessario, provvederà ad aggiornare gli atti di propria competenza e a darne comunicazione agli Enti e alle Amministrazioni interessati.

ATTESTAZIONE IAFR

89. Il soggetto autorizzato dovrà trasmettere alla Provincia di Modena, non appena disponibile, copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici, anche al fine di poter collaborare all'attività di controllo, di cui all'art. 42, comma 4, del D.Lgs. 28/2011, delle violazioni relative all'atto in corso di validità, che siano rilevanti anche per l'erogazione degli incentivi. Ai fini del medesimo controllo, la Provincia di Modena comunicherà l'eventuale

revoca dell'atto autorizzativo al Gestore Servizi Energetici, per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

CONCLUSIONI

Le valutazioni effettuate ed i pareri acquisiti durante i lavori della Conferenza di Servizi, permettono di esprimere le seguenti conclusioni in merito al progetto per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione alimentato a biogas da biomasse di potenza di 999 kWe, da realizzare in Via Mercadante, in Comune di Mirandola (MO):

- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludano la realizzazione dell'opera;
- l'impianto appare correttamente progettato, utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazione adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è progettato;
- non sono emersi elementi di criticità, in relazione alle matrici ambientali analizzate, che possano precludere l'autorizzazione dell'impianto.

Va inoltre dato atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.lgs. 387/03, il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in conformità con quanto descritto negli elaborati progettuali.

Si precisa che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n.99/08 e s.m.i. (Testo integrato delle connessioni attive – TICA), e secondo quanto concordato fra il proponente ed ENEL, l'impianto di rete per la connessione, ossia il tratto di elettrodotto dalla cabina di consegna al punto di allacciamento alla rete elettrica esistente, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad ENEL Distribuzione S.p.A. prima della messa in servizio e entrerà a far parte della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete. Pertanto l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete sarà rilasciata ad ENEL Distribuzione, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame.

In conclusione, la Società Agricola Energia Emiliana Biogas Srl, con sede legale in Via Martiri n. 110, Rio Saliceto (RE), può essere autorizzata a realizzare ed esercire l'impianto di cogenerazione alimentato a biogas da biomasse di potenza 999 kWe, da realizzare in Via Mercadante, nel Comune di Mirandola (MO), in conformità con le proposte progettuali presentate negli elaborati depositati, elencati nel paragrafo 1.7. ELENCO ELABORATI, e nel rispetto delle prescrizioni elencate al paragrafo 4. PRESCRIZIONI del presente documento.

Modena, 21 febbraio 2012

Alberto Pedrazzi
Provincia di Modena

Alberto Parrino
Vigili del Fuoco Modena

Carlo Caleffi
Comune di Mirandola

PROCEDURA UNICA

di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di un

impianto di cogenerazione alimentato a biogas da biomasse di potenza 999 kWe

Via Mercadante, Comune di Mirandola

Proponente:

Società Agricola Energia Emiliana Biogas Srl

ESITO DEI LAVORI
DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

- ALLEGATO 1 -
PARERE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MODENA

MODULARIO V.F. - 1

MOD 1/VF

PROVINCIA DI MODENA
All.
N° 14678 Del 15 FEB. 2012
Cl. 8.2.5 Prec.
Anno Fasc. Sub

Modena 10 FEB 2012

Ministero dell'Interno

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
MODENA

Via Formigina 125 41126 Modena
Tel 059/824711 comando.modena@vigilfuoco.it

LA PROVINCIA DI MODENA
VIA BAROZZI 340
41124 MODENA
APE 24/11-CLASS.08.09.05 fasc, 93/2011

UFFICIO Prevenzione Tel 059 824714
com.prev.modena@cert.vigilfuoco.it

PROVINCIA DI MODENA
PERVENUTO AL PROTOCOLLO
15 FEB. 2012
ASSEGNATO A 5.0.0

Prot.N. 2398 Allegati

Risp. al foglio n. Ns Prot.14830 del 19.08.2011

Pratica n°

E, p.c. **AL COMUNE DI MIRANDOLA**

OGGETTO: - Esame progetto di realizzazione di un impianto di produzione ed utilizzo biogas mediante digestione anaerobica di biomassa
Attivita' n. 1 cat. C – 12 Cat. A e 49 Cat. C del DPR 151/2011
DITTA: ENERGIA EMILIANA BIOGAS VIA MERCADANTE – MIRANDOLA (MO)

In ottemperanza al disposto dell'art.3 del D.P.R. 01.08.2011 n° 151, esaminata la documentazione tecnica relativa al progetto in oggetto indicato, questo Comando esprime per quanto di propria competenza

PARERE DI CONFORMITA'

del progetto alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché ai criteri generali di sicurezza antincendio a condizione che:

A) DIGESTORI ANAEROBICI /ACCUMULATORI PRESSOSTATICI

1)-L'impianto idrico antincendio dovra' essere realizzata in conformita' alla norma UNI 12845 e UNI 11292 (Locali gruppi di pompaggio);
2)-Gli accumulatori devono essere installati in aree industriali, oppure fuori da queste a condizione che la densita' di edificazione attestata dall'Amministrazione Comunale non risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato nel raggio di 100 mt. dai depositi;
3)-La distanza di sicurezza esterna dovra' essere non inferiore a mt. 20 (compreso distanza da aree edificabili cosi' come previsto dal D.M. 30.11.83)
4)-Si dovra' garantire la resistenza della membrana al carico neve facendo riferimento agli appositi regolamenti in materia attualmente in vigore ed al fatto che come risulta dalla rel tecnica la stessa membrana e' fissata su una struttura in legno;
5)-Il materiale costituente gli accumulatori dovra' garantire una resistenza alle alte e basse temperature cosi' come previsto 2.12. del D.M. 24.11.84;
6)-Gli accumulatori dovranno essere dotati dei dispositivi di sicurezza previsti dal punto 2.12./c del D.M. 24.11.84;
7)-L'impianto a servizio della torcia dovra', inoltre, essere dotato di un sistema di sicurezza generale dell'ossigeno e di monitoraggio sul gas (ossigeno e metano) con blocco di sicurezza generale in caso di formazione di miscele esplosive all'interno della rete;

B) GRUPPO DI COGENERAZIONE

1)-La linea gas di alimentazione del gruppo deve essere dotata di dispositivo manuale di intercettazione posto in posizione segnalata e raggiungibile;
2)-L'eventuale pannello per l'insonorizzazione dovra' essere in classe 0 di reazione al fuoco.

C) DEPOSITO OLIO

1)-I depositi siano dotati di idonea messa a terra.

D) RETE GAS METANO

1)-Si fa presente che l'intera rete gas a servizio dell'impianto dovra' essere realizzata in conformita' al D.M. 16.04.2008 e D.M. 17.04.2008.

A lavori ultimati e prima dell'esercizio della attività, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 01/08/2011 n.151, il titolare dell'attività dovrà inoltrare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) secondo il modello allegato comprensiva della ricevuta di versamento e della seguente documentazione:
a) certificazione, a firma di professionista abilitato, di resistenza al fuoco di prodotti/elementi costruttivi in opera (escluso porte ed elementi di chiusura), in conformità al punto 1 dell'allegato II del DM 04/05/98 (MOD.CERT.REI./2008),
b) dichiarazione inerente le porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco, redatti in conformità a quanto specificato al punto 2 dell'allegato II del DM 04-05-(MOD. DICH. PROD./2008),
c) dichiarazione di conformità alla regola dell'arte degli impianti (elettrici, protezione scariche atmosferiche, di protezione antincendio, gas) a firma dell'installatore, ai sensi del Art. 7 del DM 22/01/1998 n.37 (G.U. n.61 del 12/03/2008); i progetti degli stessi dovranno essere disponibili per la visione presso la ditta al momento della visita per il rilascio del C.P.I.;
d) Marcature CE gruppo cogenerazione;
e) Documentazione di cui al precedente punto A2- A3.

La modulistica di cui sopra è in distribuzione preso questo Comando o scaricabile dal sito internet del Comando www.vvfmodena.com

L'Incaricato dell'istruttoria
S.D.A.C. Alberto PARRINO

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI MODENA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott.Ing. Luigino ERCOLI)

FB